

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

ALLEGATO

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

## INDICE

	PAG.		PAG.
ALLIATA: Perequazione delle pensioni statali. (3672) . . . . .	24205	DE' COCCI E DE MEO: Modifiche all'organico del personale del M. C. T. C. (3603)	24212
ALMIRANTE: Posizione di due giudici militari. (3578) . . . . .	24206	DE' COCCI: Provvidenze a favore dei comuni danneggiati dal terremoto dello scorso settembre (3448) . . . . .	24213
ALMIRANTE: Epidemia di tifo nel comune di Seulo (Nuoro). (3686) . . . . .	24206	DI MAURO: Mantenimento in servizio di impiegati dell'esattoria di Catania sottoposti a procedimento penale. (1771)	24214
ALMIRANTE: Completamento del ponte Reale sulla strada provinciale Venafro e Piedimonte d'Alife. (3818) . . . . .	24207	FANELLI: Completamento della rete telefonica dei comuni della provincia di Frosinone. (3807) . . . . .	24214
ALMIRANTE: Costruzione di un acquedotto nella zona di Borghetto di Noceto (Parma). (3871) . . . . .	24207	FERRARIO: Incidente durante le esercitazioni militari a Campeggio (Alpe del Vicerè) (Como). (3693) . . . . .	24215
BELLAVISTA: Trattamento amministrativo degli ufficiali e sottufficiali dell'esercito. (3629) . . . . .	24208	FRANZO ED ALTRI: Esenzione del risone dall'i. g. e. (3240) . . . . .	24215
BELLONI: Concorsi a cattedre per le scuole medie. (3737) . . . . .	24208	GRIFONE E AMENDOLA PIETRO: Situazione delle abitazioni dei comuni di Calitri e Aquilonia (Avellino). (3713) . . . . .	24216
BELLONI: Provvedimenti a carico del collocatore del comune di Ripacandida (Potenza). (3861) . . . . .	24209	GRIFONE E AMENDOLA PIETRO: Situazione dell'amministrazione comunale di Bisaccia (Avellino). (3714) . . . . .	24216
BIANCO: Provvedimenti a carico del collocatore del comune di Ripacandida (Potenza). (3943) . . . . .	24209	GUADALUPI: Posizione del 2° capo di marina Elia Giuseppe. (3679) . . . . .	24217
CAPACCHIONE: Situazione dell'amministrazione comunale di Noci (Bari). (3819)	24210	GUADALUPI E LATORRE: Applicazione dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, agli impiegati civili dell'amministrazione militare marittima. (3753)	24217
CAPALOZZA: Rimpatrio delle salme dei Caduti della Divisione «Perugia» (3592).	24210	INVERNIZZI GABRIELE: Provvedimenti a carico della ditta Dubini di Como. (3608).	24218
CARRON: Posizione di due colonnelli di Stato maggiore. (3644) . . . . .	24210	INVERNIZZI GABRIELE E GRILLI: Divieto a tenere riunioni nelle sale delle cooperative di consumo. (3661) . . . . .	24218
CASALINUOVO: Completamento dell'edificio comunale di Gagliato (Catanzaro) (3814)	24211	LARUSSA: Completamento dei lavori del porto di Tropea (Catanzaro). (3701)	24219
CASALINUOVO: Opere pubbliche nel comune di San Pietro Apostolo (Catanzaro). (3816) . . . . .	24211	LATORRE: Divieto al segretario della Federazione giovanile comunista di Taranto a tenere una conferenza a Grottaglie (3809)	24219
COLITTO: Istituzione di un cantiere scuola in Campobasso. (3850) . . . . .	24212	LATORRE: Risarcimento dei danni di guerra ai proprietari delle cappelle gentilizie del cimitero di Taranto. (3808) . . . . .	24220
COLITTO: Istituzione di un cantiere scuola in San Felice del Molise (Campobasso). (3926) . . . . .	24212	MANNIRONI: Costruzione dell'acquedotto di Macomer (Nuoro). (3612) . . . . .	24220
COLITTO: Istituzione di un cantiere scuola in Sant'Elia a Pianisi (Campobasso). (3927) . . . . .	24212	MAROTTA: Liquidazione delle competenze coloniali arretrate al personale militarizzato dell'Africa italiana. (3837) . . . . .	24221
D'AGOSTINO E FAILLA: Immissione in ruolo degli insegnanti medi idonei. (3904) . . . . .	24212		

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

	PAG.
MONTERISI: Miglioramenti delle pensioni della previdenza sociale. (3907) . . . . .	24221
NATALI ADA ED ALTRI: Provvidenze a favore dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del settembre 1950. (3586) . . . . .	24222
NEGRI: Disinfestazione della zona di Mantova. (3769) . . . . .	24222
NUMEROSO: Riparazione dei danni causati nella Campania e nel Molise dal nubifragio del 1949. (3408) . . . . .	24223
PINO: Situazione dell'arsenale di Messina. (3386) . . . . .	24223
PINO: Libri di apologia del fascismo nella biblioteca marinai enti isolati del comando M. M. A. (3637) . . . . .	24224
PINO: Situazione dell'ufficio collocamento del comune di Limina. (3638) . . . . .	24225
PINO: Ritardo nel pagamento delle rimesse degli emigrati in Argentina. (3878) . . . . .	24225
POLANO: Prolungamento del cantiere di lavoro nel Campo Boaro di Ozieri (Sassari). (3833) . . . . .	24226
POLANO: Istituzione di cantieri scuola in Sardegna. (3834) . . . . .	24226
PRETI: Iscrizione degli agenti e rappresentanti di commercio all'E.N.A.S.A.R.C.O. (3863) . . . . .	24227
REALI: Case per i senzatetto nel comune di Sogliano al Rubicone (Forlì). (3894) . . . . .	24227
REALI: Istituzione di un cantiere scuola in Sogliano al Rubicone. (3895) . . . . .	24227
RESCIGNO: Sequestro, da parte delle autorità inglesi, di un quantitativo di ciliegie conservate (3405) . . . . .	24228
SAMMARTINO: Premio di smobilitazione agli operai dei cantieri scuola del Molise. (3934) . . . . .	24228
SPIAZZI: Provvedimenti a carico di dipendenti degli arsenali militari. (3635) . . . . .	24228
STORCHI: Erogazione dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori dell'agricoltura. (3884) . . . . .	24228
TONENGO: Infrazione all'i. g. e. da parte dei consorzi di irrigazione (3504) . . . . .	24229
TONENGO: Esonero dall'imposta di consumo sulle uve per i piccoli coltivatori diretti. (3505) . . . . .	24230
TROISI: Revisione degli elenchi anagrafici dei lavoratori senza pensione. (3845) . . . . .	24230

ALLIATA DI MONTEREALE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere se:

tenuto conto che nell'aprile scorso, quando si estese a tutti i pensionati statali quell'aumento del 10 per cento che già era stato concesso agli statali in servizio, detto aumen-

to fu concesso solo ai pensionati posteriormente al 1° luglio 1949 e ai futuri pensionati e non ai pensionati anteriori, cioè a coloro che, avendo riscosso per anni misere pensioni, avevano diritto a maggiori riguardi;

tenuto conto che, in seguito a giuste proteste e a generosi interessamenti, si vorrebbe oggi fare una monca sperequazione col voler finalmente ammettere all'aumento anche coloro che nell'aprile 1950 (sia pur per comprensibili ragioni di bilancio) furono ingiustamente trascurati, però dando a quell'aumento solo la decorrenza 1° luglio 1950;

considerato che, in tal modo, coloro che nello scorso aprile non vennero ammessi all'aumento verrebbero a perdere, rispetto ai colleghi non avendo alcun titolo di preferenza, dodici decimi di una mensilità di pensione cui hanno diritto;

non ritenga giusto, necessario e urgente che nella revisione del provvedimento già preso sia stabilito, secondo giustizia, che la desiderata e preannunciata perequazione per i pensionati esclusi nell'aprile 1950 abbia decorrenza come per gli altri dal 1° luglio 1949;

e questo per un concetto di giustizia distributiva, il quale non metta i cittadini che hanno servito il Paese, in condizioni di lamentare — come già vanno lamentando — che un Governo democratico commetta ingiustificabili arbitri ». (3672).

RISPOSTA. — « Al riguardo, ritensi opportuno anzitutto premettere che la legge 11 aprile 1950, n. 130, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1950, n. 88, riguarda esclusivamente i miglioramenti economici a favore del personale statale in attività di servizio e non anche i pensionati.

« Per questi ultimi, viceversa, il Governo — com'è noto — ha provveduto a predisporre un apposito disegno di legge che migliora ulteriormente in misura del 10 per cento le pensioni a carico dello Stato relative a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1° luglio 1949, nelle quali non ha avuto influenza l'aumento del 10 per cento degli stipendi disposto dalla citata legge n. 130.

« Tale disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 luglio 1950, è stato già presentato in data 21 agosto 1950 al Senato della Repubblica per la discussione ed approvazione del Parlamento (atto del Senato n. 1288).

« Ciò premesso e chiarito, si osserva, in ordine alla decorrenza dei nuovi miglioramenti, che effettivamente essa è stata fissata dal Governo al 1° luglio 1950 e non al 1° lu-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

glio 1949, come era nei voti formulati dalle categorie interessate.

« Il provvedimento, così limitato, comporta già un onere per il bilancio statale di ben 6 miliardi, onere che va ad aggiungersi a quello ingentissimo delle pensioni.

« D'altra parte, a differenza di quanto affermano le categorie dei pensionati, dall'esame dei resoconti delle sedute della Camera dei deputati e del Senato in occasione della discussione ed approvazione della legge 11 aprile 1950, n. 130, risulta che il Governo, nel mentre si impegnò ad estendere i miglioramenti anche ai pensionati, nessun formale impegno, viceversa, prese per quanto in particolare concerne la decorrenza dei miglioramenti stessi.

« In relazione a quanto sopra e stante i molteplici impegni che gravano sul bilancio, il Governo ha ritenuto che ai nuovi benefici non potesse darsi decorrenza se non dall'inizio dell'esercizio finanziario 1950-51. La decorrenza retroattiva dal 1° luglio 1949 avrebbe fatto salire l'onere recato dal provvedimento « da 6 a 12 miliardi » e sarebbe mancata la possibilità di trovare la relativa copertura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per il tesoro*

AVANZINI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro della difesa.*

— « Per conoscere se sia vero che il tenente colonnello Italo Bucci e il maggiore Livio Silvestri Amari, rispettivamente presidente e giudice del collegio che ha emesso l'ordinanza in base alla quale è stato liberato Rodolfo Graziani, sono stati dimessi dall'ufficio di giudici e trasferiti da Roma in Emilia; e come possa giustificarsi una così patente violazione delle norme sulla indipendenza della Magistratura, dato che trattasi evidentemente di una sanzione a carico di due giudici, rei di non aver sentenziato in maniera conforme ai voleri dell'Esecutivo ». (3578).

RISPOSTA. — « Si premette, innanzitutto, che le norme legislative riguardanti le designazioni e le nomine dei giudici militari, considerate nella loro genesi e nella loro formulazione, determinano « un dovere » per l'ufficiale di esercitare la carica di giudice, dal quale esso non può esimersi se non nei casi preveduti dalla legge.

« Questo non significa però che al dovere dell'ufficiale di esercitare il servizio giudiziario, corrisponda un suo diritto a non esserne

esonerato, perché tale preteso diritto sarebbe in aperto contrasto con lo stato di ufficiale e con la relativa facoltà discrezionale ministeriale del suo impiego in rapporto alla necessità del servizio.

« La dimostrazione dell'esattezza del principio sopra enunciato è data dal disposto dell'articolo 13 dell'Ordine giudiziario militare, per il quale non soltanto la promozione, ma anche la destinazione in altra residenza produce di diritto la cessazione dall'ufficio di presidente o di giudice.

« Esclusa così la possibilità di sindacare nel merito l'uso del potere ministeriale di disporre, per qualsiasi motivo, dell'ufficiale per funzioni diverse da quelle giudiziarie ricoperte, si informa che il tenente colonnello Bucci è stato sostituito nell'incarico di giudice presso il tribunale militare, in considerazione dell'imminenza del suo collocamento nella riserva per raggiunti limiti di età (senza, peraltro, essere trasferito da Roma) mentre il maggiore Silvestri Amari, giovane di età ma anziano di grado, è stato dimesso dall'incarico per inderogabili necessità di servizio e destinato all'82° Reggimento Fanteria in Bologna — ente di nuova costituzione — per assumervi il comando di un battaglione, dovendo ancora ultimare il prescritto periodo di comando.

« Tali provvedimenti, si ripete, sono stati adottati dall'Amministrazione nell'ambito delle sue facoltà discrezionali, in rapporto alle necessità del servizio e senza che vi sia stata lesione di alcun preteso diritto degli ufficiali in argomento ».

*Il Ministro*

PACCIARDI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dell'interno.*

— « Per sapere se è a conoscenza dell'epidemia di tifo, che ha colpito il comune di Seulo, in provincia di Nuoro e che ha avuto effetti letali, non essendo stato applicato il cloroanfenicolo, che, secondo quanto pubblica *Il Tempo* del 17 ottobre 1950, non è stato fornito dalla Prefettura, malgrado le richieste delle autorità comunali; e per sapere se non ritiene opportuno effettuare una inchiesta per appurare le eventuali responsabilità; per sapere, infine, quali provvedimenti intenda prendere a favore di quella popolazione ». (3686).

RISPOSTA. — « Si risponde all'uopo quanto segue per delega del Ministro dell'interno.

« L'episodio di febbre tifoide, verificatosi recentemente in Seulo può essere considerato

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

quale riaccensione stagionale della endemia locale.

« I casi denunciati sono stati complessivamente 49, compresi i casi sospetti: i decessi sono stati 2, di cui uno avvenuto nei primi giorni dell'episodio ed il secondo alla fine di ottobre in conseguenza di blocco renale malgrado il trattamento con cloroanfenicolo. Pertanto il genio epidemico si è mantenuto generalmente benigno (letalità 4 per cento).

« Da informazioni assunte, risulta che l'autorità comunale ha richiesto una fornitura di cloroanfenicolo alla Prefettura locale il 21 ottobre. La spedizione di 100 flaconi di detto antibiotico concessi subito dall'Alto Commissariato, è stata effettuata per via aerea da Roma il giorno successivo. Al riguardo è da rilevare che, trattandosi di un medicinale di libero commercio, l'obbligo della sua fornitura agli infermi poveri, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fa carico alle Amministrazioni comunali e che l'intervento della Prefettura e dell'Alto Commissariato deve considerarsi di solo carattere integrativo.

« Le cause determinanti dell'infezione sono legate alle condizioni ambientali essendo il comune privo di acquedotto e di fognatura.

« Il medico provinciale, appena avvertito della cosa, ha effettuato un sopralluogo e adottate tutte le misure di profilassi del caso. È stata praticata la vaccinazione alla totalità della popolazione e sono state fornite inoltre larghe scorte di potabilizzanti. Sono state emanate ordinanze per il miglioramento della tenuta igienica dell'abitato e per la disciplina del consumo degli ortaggi: è stato provveduto al trattamento antimosche con materiale fornito dal Centro profilattico provinciale e dall'Assessorato di sanità della regione, ed è stata, infine, inviata sul posto un'assistente sanitaria.

« Attualmente l'episodio deve considerarsi in via di esaurimento, essendo i casi acuti soltanto 5.

« Per quanto riguarda i lavori necessari a migliorare le condizioni sanitarie del comune di Seulo, il Ministero dei lavori pubblici, dietro segnalazione di questo Alto Commissariato, nel giugno 1950 comunicava che la Regione autonoma della Sardegna aveva provveduto ad includere nel proprio bilancio dell'esercizio finanziario 1949-50 i lavori di risanamento igienico di protezione della sorgente Istiria, unica attuale fonte d'acqua per l'abitato del comune stesso.

« Inoltre il Provveditorato alle opere pubbliche della Sardegna ha proposto la inclusione dei lavori di costruzione del nuovo ac-

quedotto per un importo di lire 20.000.000 nel programma delle opere da finanziare con le assegnazioni di fondi di bilancio dell'esercizio 1950-51 ».

*L'Alto Commissariato  
per l'igiene e la sanità pubblica*  
COTELLESA.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se è a conoscenza che i lavori del Ponte Reale costruendo sulla strada provinciale Venafro e Piedimonte d'Alife e sul Volturno, dopo una ripresa di due mesi nel marzo-aprile 1950 sono stati nuovamente sospesi, né si accenna a ripresa di essi, e per sapere se è sua intenzione riprenderli, sollevando le popolazioni di una vasta zona da giri lunghi e dispendio inutile di tempo e nello stesso tempo alleviando la disoccupazione locale ». (3818).

RISPOSTA. — « Le opere di completamento del ponte Reale attraversante il fiume Volturno ed interessante la strada provinciale Venafro, Piedimonte d'Alife, sono comprese nel programma del corrente esercizio finanziario.

« I lavori relativi avranno inizio dopo la registrazione del decreto di approvazione e impegno della spesa alla Corte dei conti ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se è a conoscenza che la zona di Borghetto di Noceto (Parma) è assolutamente sprovvista di acqua e se ritiene opportuno intervenire a favore di quelle popolazioni ». (3871).

RISPOSTA. — « Questo Ministero non ignora che la zona di Borghetto di Noceto è sprovvista di acquedotto, ma si deve osservare che la frazione di Borghetto è, purtroppo, una fra le tante frazioni che ancora non sono approvvigionate di acqua potabile, mentre, per di più, vi sono anche comuni di una certa importanza tuttora sprovvisti di acquedotti.

« Allo stato della legislazione, per venire incontro alla necessità prospettata in favore della frazione di Borghetto, si potrebbe solo fare applicazione dei benefici di cui alla legge 3 agosto 1948, n. 589. All'uopo è necessario che il comune di Noceto presenti apposita domanda intesa ad ottenere, ai sensi della predetta legge, il contributo dello Stato nella spesa ritenuta necessaria per la costruzione dell'acquedotto in parola, accompagnata da

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

una breve relazione tecnica illustrante la necessità dell'opera.

« Questo Ministero non mancherà di prenderla nella migliore considerazione ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

BELLAVISTA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se, in dipendenza e in conformità di quanto ha fatto l'Amministrazione della difesa (Aeronautica) per i suoi ufficiali e sottufficiali sfollati, non ritenga di concedere autorizzazione alle Amministrazioni della difesa (Esercito) e della difesa (Marina), per uniformare i criteri amministrativi e disciplinari.

« L'Amministrazione della difesa (Aeronautica), infatti:

ha continuato e continua a corrispondere loro l'intero stipendio, anche dopo scaduto il biennio al 31 dicembre 1949, in deroga alle precise norme delle leggi di sfollamento (384 per gli ufficiali e 500 per i sottufficiali), le quali prescrivono che a tale scadenza debbono essere corrisposti i quattro quinti degli assegni ed indennità (norme e prescrizioni alle quali rigidamente si sono attenute e si attengono le altre amministrazioni militari);

ha corrisposto da tempo il pagamento degli arretrati agli ufficiali generali e superiori sfollati in data anteriore al 1° giugno 1947, in applicazione del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e fruente del trattamento economico previsto dall'articolo 5 del sopracitato decreto legislativo, prima che il provvedimento di legge che concede loro il diritto agli aumenti previsti dal decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 779, fosse pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

« Agli ufficiali dell'Esercito e della Marina non sono stati ancora corrisposti detti arretrati.

« Ciò nuoce alla compagine morale della categoria degli ufficiali e sottufficiali sfollati dell'Esercito e della Marina, generando, per le preoccupazioni di ordine economico, lamenti e proteste che sono largamente giustificate dalla diversità di trattamento loro imposto dalle rispettive Amministrazioni » (3629).

RISPOSTA. — « Gli ufficiali generali e superiori dell'Aeronautica furono sfollati, per la maggior parte, prima dei pari grado delle altre due Forze armate, e cioè il 31 dicembre 1946.

« Alla data del 31 dicembre 1948, quando — scaduti due anni dalla cessazione del ser-

vizio — il trattamento di sfollamento avrebbe dovuto essere ridotto di un quinto, trovavansi in corso due provvedimenti legislativi, il cui perfezionamento si riteneva imminente, diretti l'uno a consentire, con effetto dal 1° giugno 1947, la liquidazione degli assegni di sfollamento sulla base degli aumenti di stipendio intervenuti a decorrere dalla predetta data del 1° giugno 1947 e l'altro ad aumentare l'indennità di volo, con conseguente aumento dell'aliquota pensionabile dell'indennità stessa, con effetto dal 1° agosto 1948.

« Fu per tale motivo che, tenuto conto dell'anticipo verificatosi nello sfollamento degli ufficiali in parola, venne eccezionalmente disposto che ai medesimi si continuassero a corrispondere anche dopo il 31 dicembre 1946 gli assegni interi di sfollamento.

« Con l'entrata in vigore della legge 30 luglio 1950, n. 738, concernente l'accennata riliquidazione degli anzidetti assegni sulla base degli aumenti di stipendio intervenuti a decorrere dal 1° giugno 1947, gli interessati sono senz'altro passati ai quattro quinti degli assegni stessi e si è proceduto al conguaglio delle maggiori somme corrisposte.

« Attualmente, pertanto, non sussiste più alcuna differenza di regolamentazione in materia tra il personale delle tre Forze armate.

« Si assicura, infine, che sono state da tempo impartite disposizioni perché agli ufficiali dell'Esercito e della Marina siano sollecitamente liquidati gli arretrati eventualmente spettanti per effetto della citata legge 30 luglio 1950, n. 738 ».

*Il Ministro*  
PACCIARDI.

BELLONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se:

a) ritenga urgente di indire il più volte promesso concorso per l'insegnamento nelle scuole medie e superiori;

b) ritenga opportuno e rispondente alle esigenze didattiche che all'aspettativa legittima dei laureati specifici, limitare l'accesso al concorso per l'insegnamento delle lingue straniere, salvo a sopperire ai posti rimasti eventualmente vacanti con più largo concorso suppletivo;

c) ritenga giusto che per la redazione delle graduatorie con la valutazione dei titoli atti a concorrere all'insegnamento delle lingue estere sia data — conforme alle promesse in vero già fatte, per esempio, in data 7 febbraio 1950, rispondendo al Consiglio di facoltà di Ca' Foscari — la precedenza assoluta alle

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

lauree di dottore in lingue e letterature straniere ». (3737).

RISPOSTA. — « a) Il bando, col quale vengono indetti i concorsi a cattedre nelle scuole medie, è stato predisposto da questo Ministero ed avrà corso non appena il Consiglio di Stato avrà fatto conoscere il proprio parere; già richiestogli, circa l'esatta interpretazione da dare all'articolo 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

« La necessità di sentire, a tal riguardo, il parere di quel Supremo consesso, è stata determinata dal dubbio se il beneficio della riserva di un terzo dei posti, disposto dalla citata disposizione di legge a favore del personale di ruolo, debba o meno essere applicato anche nei concorsi per il conferimento di cattedre nelle scuole medie.

« Poiché, peraltro, il Consiglio di Stato ha fatto sapere che comunicherà a giorni il proprio parere in merito, si ha motivo di ritenere imminente la pubblicazione del bando dei concorsi a cattedre.

« b) È attualmente allo studio di una Commissione ministeriale la revisione delle tabelle dei titoli per l'ammissione ai concorsi-esami di Stato, approvato con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229.

« In tale sede sarà attentamente esaminata la richiesta tendente a limitare l'ammissione, per l'insegnamento delle lingue straniere, ai laureati in lingua.

« c) Si fa presente che, ai fini del conferimento delle supplenze e degli incarichi di insegnamento di lingua straniera per il corrente anno 1950-51, l'ordinanza 14 aprile 1950 ha accordato un ulteriore coefficiente di 10 punti ai laureati specifici, nulla innovando alle precedenti disposizioni per le quali agli stessi laureati è accordata la "precedenza assoluta" nei confronti dei laureati non specifici, tranne che questi ultimi abbiano insegnato, per almeno un triennio, negli ultimi quattro anni, la stessa lingua straniera cui si riferisce la graduatoria, riportando qualifica di "ottimo" o di "valente" ».

Il Ministro  
GONELLA.

BELLONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere a chi, dell'ufficio del lavoro di Potenza, risale la responsabilità della omessa o ritardata denuncia del collocatore di Ripacandida Michele Messere, per cui risulta che sin dal 14 ottobre 1950, dopo la sospensione — di vari mesi prima — dall'incarico, era stata disposta la

denuncia all'autorità giudiziaria in seguito a frode e furto qualificato relativi a opere date per eseguite e, invece, appena abbozzate o ineseguite. L'interrogante chiede quanto sopra in considerazione della risposta data dal Ministro di grazia e giustizia a sua interrogazione del giorno 6 novembre 1950 ». (3800).

RISPOSTA. — « In data 16 novembre 1950, a cura del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Potenza, è stata sporta denuncia al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Melfi nei confronti del signor Messere Michele, ex collocatore in Ripacandida.

« Il ritardo nella presentazione in parola, anziché da negligenza è stato determinato unicamente dalla inderogabile necessità di procedere con tutta oculatezza, presi gli opportuni contatti con la tenenza dei carabinieri di Melfi e con l'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura (nella cui competenza massimamente rientrano i fatti addebitati al signor Messere Michele) onde acquisire agli atti ogni più probante elemento.

Il Ministro  
MARAZZA.

BIANCO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste.* — « Circa le frodi che sarebbero state compiute dal collocatore comunale di Ripacandida (Potenza) Michele Messere e sui provvedimenti amministrativi e giudiziari adottati contro il medesimo e contro quei funzionari che eventualmente gli avessero prestato prima o dopo compiacente assistenza, e per conoscere i motivi che hanno impedito finora di procedere alla nomina di altro collocatore di quell'importante comune ». (3943).

RISPOSTA. — « In merito si comunica che in data 16 corrente, a cura del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Potenza, è stata sporta denuncia al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Melfi nei confronti del signor Messere Michele, già collocatore nel comune di Ripacandida.

« Detta denuncia fa seguito al provvedimento di sospensione, prima, ed a quello, successivo, di esonero, a suo tempo disposti da questo Ministero con decorrenza 1° aprile 1950, da porsi in relazione con gli addebiti formulati a carico del signor Messere Michele per il di lui operato e, massimamente, con le irregolarità riscontrate nella convalida dei quindici predisposti dai locali agricoltori, al fine di ottenere il contributo dello Stato per opere di miglioramento agrario.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

« Nelle more dei provvedimenti di cui trattasi e nell'attesa di poter incaricare delle funzioni di collocatore in Ripacandida altro e più idoneo elemento, questo Ministero ha ritenuto che alle esigenze del collocamento potesse temporaneamente sopporre l'opera di un funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro di Potenza.

« Si assicura, comunque, che alla nomina richiesta sarà provveduto non appena possibile ».

*Il Ministro  
del lavoro e della previdenza sociale  
MARAZZA.*

CAPACCHIONE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se e quali provvedimenti abbia adottati o intenda adottare per l'accertamento delle responsabilità a carico del sindaco e della Giunta comunale di Noci (Bari) in ordine ai fatti da molto tempo denunziati al prefetto di Bari con esposti scritti e sottoscritti (uno dei quali inviato per conoscenza allo stesso onorevole Ministro dell'interno), nonché a mezzo della stampa ». (3819).

RISPOSTA. — « Dagli accurati accertamenti disposti dalla Prefettura in base agli esposti presentati nessuno degli addebiti mossi alla Amministrazione del comune di Noci (sindaco e Giunta) è risultato fondato ».

*Il Ministro  
SCELBA.*

CAPALOZZA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — « Per conoscere se e quale azione sia stata spiegata dal Governo per la esumazione ed il rientro in Patria delle salme gloriose di varie centinaia di ufficiali della divisione « Perugia », fatti prigionieri dai tedeschi e massacrati — ai confini tra la Grecia e l'Albania — nell'ottobre 1943; e per conoscere, altresì, se non ritengano doveroso che i resti di questi martiri siano, a spese dello Stato, restituiti alla pietà delle famiglie o raccolti in un unico ossario monumentale a perenne memoria del loro sacrificio e a infamia della barbarie nazista ». (3592).

RISPOSTA. — « Si risponde anche a nome del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri.

« Oltre a quelle dei militari della divisione « Perugia », in diverse località della Grecia, dell'Albania e della Jugoslavia si trovano anche le salme di altri militari uccisi dai tedeschi dopo l'8 settembre 1943.

« Inoltre circa 200.000 salme di italiani si trovano all'estero in seguito agli eventi bellici del periodo 1940-45.

« Conseguentemente il problema del rimpatrio delle salme dei caduti della divisione « Perugia », pur essendo tenuto particolarmente presente, rientra nel quadro generale del rimpatrio di tutte le salme, che si trovano ripartite in ben 35 Stati.

« Accurati studi sono stati compiuti in proposito e si è già deciso di effettuare, in linea di massima, il rimpatrio delle salme a totale cure e spese dello Stato.

« Senonché le relative operazioni non hanno potuto ancora avere inizio, in quanto le Camere, in sede di esame del V provvedimento di variazioni allo stato di previsione dell'entrata, hanno destinato alla copertura di altra spesa la somma di lire 250.000.000 che doveva servire come primo stanziamento per le operazioni di che trattasi.

« A parte ciò, per quanto si riferisce al caso particolare dell'Albania, non è stato finora possibile stabilire nemmeno accordi per le informazioni e le ricerche delle salme. Tuttavia non viene lasciato nulla di intentato per avere un quadro della situazione, allo scopo di procedere alla localizzazione, identificazione e possibile sistemazione provvisoria delle salme giacenti in quel territorio. A tale scopo si è in continuo contatto col Ministro d'Italia a Tirana, che fornisce tutti gli elementi dei quali riesce a venire in possesso.

« Peraltro quella Legazione ha fatto presente le gravi difficoltà di quest'opera, in quanto il Governo albanese non consente ai nostri diplomatici il libero movimento nel suo territorio ».

*Il Ministro della difesa  
PACCIARDI.*

CARRON. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se corrisponda a verità il fatto che, per mantenere in servizio oltre il limite di età, già raggiunto, i colonnelli di stato maggiore Piacentini Piacentino e Ronco Francesco, siano state riesumate le rispettive pratiche di promozione per merito di guerra, già archiviate ed ora nuovamente istruite con parere favorevole ». (3644).

RISPOSTA. — « La proposta di avanzamento per merito di guerra riguardante il colonnello Piacentini Piacentino pervenne al Ministero nel luglio 1949 ed ha riportato giudizio favorevole all'unanimità da parte degli organi di avanzamento, nell'aprile 1950.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

« L'ufficiale ha così acquisito il diritto all'« avanzamento per merito di guerra », dal giorno antecedente al compimento del limite di età, secondo quanto prescrive l'articolo 95 della legge 9 maggio 1940, n. 370.

« Poiché in sede di ratifica del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1702, è stata stabilita la proroga del termine del 15 ottobre 1949 (oltre il quale non poteva procedersi al conferimento di promozioni, avanzamenti e trasferimenti in servizio permanente per merito di guerra per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45), limitatamente però alle proposte presentate entro quello stesso termine, ne consegue che, successivamente all'entrata in vigore dell'accennata legge di ratifica, dovrà esser dato corso a tutte le promozioni alle quali la legge sarà applicabile e, perciò, anche alla promozione del colonnello Piacentini al grado superiore.

« In merito alla proposta di promozione per merito di guerra del colonnello Ronco Francesco, si informa che questa fu compilata nell'aprile del 1949 ed ha riportato giudizio favorevole all'avanzamento per merito di guerra. Ne consegue che il colonnello Ronco, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 95 della legge 9 maggio 1940, n. 370, ha acquisito titolo alla promozione al grado superiore con anzianità corrispondente alla data della decisione del Ministero (9 marzo 1950).

« Comunque, il colonnello Ronco, quale iscritto nel quadro di avanzamento relativo al secondo semestre 1950 e per il posto che occupa a ruolo, aveva diritto alla promozione al grado di generale di brigata in servizio permanente effettivo a scelta ordinaria prima ancora di essere raggiunto dal limite di età ».

*Il Ministro*  
PACCIARDI.

**CASALINUOVO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se e quando intende finanziare i lavori di completamento dell'edificio comunale di Gagliato (Catanzaro), il cui primo lotto è stato eseguito nel 1948 e la costruzione iniziata è già in via di deterioramento, nonché quelli relativi alla costruzione della fognatura, il cui progetto è stato approvato dal Genio civile da circa dieci anni.

« L'esecuzione di tali opere, di assoluta necessità e ripetutamente sollecitata, contribuirebbe anche ad alleviare la notevole disoccupazione locale ». (3814).

**RISPOSTA.** — « È vero che coi fondi a sollievo della disoccupazione fu eseguito nel

1948 uno stralcio di lavori dell'importo di lire 5 milioni per la costruzione dell'edificio comunale di Gagliato. Al completamento dell'opera però non può provvedere più questo Ministero, in quanto essendo esauriti i fondi autorizzati con le leggi a sollievo della disoccupazione, non esiste alcuna disposizione di legge che consenta il diretto intervento dello Stato nella esecuzione dei lavori. D'altra parte non può neppure questo Ministero applicare al caso in esame la legge 3 agosto 1949, n. 589, non trattandosi di una spesa che rientri nella categoria di quelle alle quali sono estensibili i benefici della legge suddetta.

« Pertanto ai lavori di completamento in parola deve provvedere lo stesso comune.

« Per la costruzione della fognatura per la quale occorre una spesa di circa lire 20 milioni, il detto comune ha invocato la concessione delle provvidenze di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, senonché la richiesta relativa non si è potuta accogliere dato che con i fondi stanziati in bilancio, assai limitati in confronto alle numerosissime richieste pervenute per ottenere i benefici di detta legge, sono stati assorbiti da altre necessità più urgenti ed indispensabili.

« La richiesta però sarà tenuta presente per un possibile accoglimento in sede di formazione dei prossimi programmi esecutivi ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

**CASALINUOVO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali urgenti provvedimenti intende prendere per venire incontro alle necessità del comune di San Pietro Apostolo (Catanzaro), privo di acqua, di fognature, di viabilità, di cimitero.

« Sono state già iniziate le pratiche per la costruzione dell'acquedotto (Consorzio San Pietro Apostolo-Tiriolo-Settingiano) e della fognatura e per la sistemazione delle strade interne danneggiate dagli eventi bellici, per il cimitero, da alcuni anni è stato eseguito solo il primo lotto ». (3816).

**RISPOSTA.** — « Non è stato possibile per il corrente esercizio finanziario comprendere nei programmi esecutivi delle opere ammesse ai benefici della legge 5 agosto 1949, n. 589, né la costruzione dell'acquedotto consorziale San Pietro Apostolo, Tiriolo e Settingiano né la costruzione della fognatura per San Pietro Apostolo e neppure il completamento del cimitero.

« Ciò perché i fondi di bilancio assai limitati in confronto alle numerosissime richieste

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

pervenute per conseguire i benefici della legge anzidetta, sono stati assorbiti dalle opere più urgenti ed indispensabili e di limitato importo.

« Le richieste di cui sopra saranno comunque tenute presenti in sede di formazione dei prossimi programmi esecutivi.

« Per la riparazione invece delle strade interne dello stesso comune danneggiate dalla guerra, è in corso di redazione presso l'Ufficio del Genio civile di Catanzaro una perizia dell'importo di 7 milioni, al cui finanziamento si spera di poter provvedere con le economie che si otterranno nell'appalto dei lavori programmati per il corrente esercizio finanziario ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se sarà istituito in Campobasso un cantiere-scuola di lavoro, che è reso indispensabile dalla forte disoccupazione esistente in detta città ». (3850).

RISPOSTA. — « Si comunica che, nell'elenco di cantieri-scuola di prossima attuazione, ne è stato incluso uno per il comune di Campobasso, nel quale potrebbero venire utilizzati 120 allievi.

« Detta inclusione, peraltro, deve essere approvata dalla competente Commissione centrale, in una prossima riunione ».

*Il Ministro*  
MARAZZA.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere i suoi propositi relativamente alla proposta di istituzione in San Felice del Molise (Campobasso) di un cantiere-scuola, che di molto aiuto sarebbe ai disoccupati locali ed eviterebbe così nuove occupazioni da parte degli stessi, di quella sede comunale ». (3926).

RISPOSTA. — « Si assicura che il progetto di istituzione di un cantiere-scuola di lavoro in San Felice del Molise sarà sottoposto, nei prossimi giorni, all'esame della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai disoccupati ».

*Il Ministro*  
MARAZZA.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere i suoi propositi relativamente alla apertura in Sant'Elia a Pianisi (Campobasso) del cantiere-scuola, proposto sin dal novembre 1948,

per sollevare la non piccola disoccupazione di quel comune, che è fra i più importanti centri della provincia, e per dar, poi, anche modo a tutti i cittadini di raggiungere più agevolmente il bosco « Cerreto », di proprietà del comune, il cui centro abitato verrebbe ad essere allacciato da comoda strada, che i lavoratori dei cantieri appunto costruirebbero ». (3927).

RISPOSTA. — « Si assicura che il progetto per l'istituzione di un cantiere-scuola in Sant'Elia a Pianisi sarà sottoposto all'esame della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai lavoratori disoccupati in una imminente riunione ».

*Il Ministro*  
MARAZZA.

D'AGOSTINO E FAILLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non creda, nel giusto interesse della scuola, di adottare con concreta e opportuna tempestività gli attesi provvedimenti per l'immissione in ruolo degli insegnanti medi idonei non compresi tra i vincitori per mancanza di cattedre messe a concorso ». (3904).

RISPOSTA. — « L'accoglimento della proposta, a parte il fatto che infrangerebbe il principio generale informatore dei concorsi in genere, in base al quale le assunzioni in ruolo sono limitate ai vincitori in senso stretto, e cioè al numero dei concorrenti idonei corrispondente al numero dei posti messi a concorso, creerebbe un ingiustificato stato di congestione, impedendo per lungo tempo di mettere a pubblico concorso le cattedre che via via si facessero vacanti, perché già accaparrate dagli idonei, con evidente ed ingiusto danno dei giovani laureatisi in un tempo successivo, o che pur avendo partecipato ai concorsi recentemente espliciti, non vi conseguirono l'idoneità.

« Aggiungasi la considerazione (invero di non lieve momento) che l'interesse della scuola non è quello di sistemare candidati idonei, ma di immettere nei ruoli degli insegnanti, attraverso pubblici concorsi, gli elementi più preparati ».

*Il Ministro*  
GONELLA.

DE' COCCI E DE MEO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se — in considerazione dello sviluppo dei compiti dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — non ritenga op-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

portuno che, in sede di ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, siano apportate delle modificazioni, sia pure lievi, agli organici del personale ». (3603).

**RISPOSTA.** — « Come è noto, l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, costituisce l'unico servizio centrale del Ministero dei trasporti, data la particolare autonomia di cui è fornita l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Cosicché « lo sviluppo dei compiti dell'Ispettorato », cui si fa cenno, deve essere inteso in senso più ampio e precisamente come sviluppo dei compiti del Ministero.

« Sotto tale profilo, il problema — come si è avuto occasione di dichiarare in sede parlamentare — è di natura principalmente organizzativa e consiste nel dare al Ministero dei trasporti un ordinamento capace di porlo in grado di assolvere nel miglior modo ai propri compiti istituzionali. Ed in tal senso si stanno attualmente compiendo approfonditi studi.

« Nell'attuale assetto organizzativo, l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione si avvale del personale indicato nelle tabelle I, II, III e IV, allegate al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, nelle quali peraltro è previsto il riassorbimento di un determinato numero di posti con le prime vacanze che si verificheranno dopo il 1° gennaio 1951.

« Ora, poiché le necessità che ne hanno determinato l'assegnazione non sono venute meno, tale riassorbimento comporterebbe in sostanza una riduzione degli organici, che nella fase attuale deve essere evitata.

« A tal fine si è proposto che in sede di ratifica del citato decreto legislativo 557, siano apportate modifiche alle tabelle ad esso allegate, in modo da rendere definitivi i posti assegnati in soprannumero.

« Con tali lievi ritocchi si ritiene che si possa adempiere nel modo migliore ai compiti istituzionali dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
**MATTARELLA.**

**DE' COCCI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare onde venire incontro almeno ai più bisognosi tra i proprietari degli immobili danneggiati dalle scosse di terremoto del 4 e 5 settembre, le quali hanno partico-

larmente colpito alcuni comuni della provincia di Ascoli Piceno.

« L'interrogante fa presente che la sollecita approvazione della recente proposta di legge, da lui presentata insieme con alcuni colleghi, potrà validamente venire incontro ai danneggiati dalle recenti scosse telluriche, oltre che a quelli colpiti dal terremoto del 3 ottobre 1943, non ancora indennizzati ». (3448).

**RISPOSTA.** — « Non appena avuta notizia del movimento tellurico verificatosi il 5 settembre 1950 nelle Marche, Abruzzo, Umbria e in alcune località del Lazio, il Ministero dei lavori pubblici è intervenuto per l'inizio dei lavori di pronto soccorso per demolizioni, puntellamenti e sgombri a tutela della pubblica incolumità, nonché per la riparazione d'ufficio di case di abitazione danneggiate dal sisma, nell'intento di provvedere al ricovero delle famiglie rimaste senza tetto e ciò ai sensi delle norme contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

« Per l'esecuzione di tali lavori è stata messa a disposizione degli ingegneri capi del Genio civile delle provincie danneggiate una prima erogazione di fondi per l'importo di 118 milioni così ripartiti:

a) Genio civile di Ascoli Piceno, 20 milioni;

b) Genio civile di Aquila, 30 milioni;

c) Genio civile di Teramo, 30 milioni;

d) Genio civile di Pescara, 20 milioni;

e) Genio civile di Rieti, 10 milioni, da servire per i lavori di primo intervento, e successivamente una seconda erogazione di lire 170 milioni per dar corso all'applicazione delle provvidenze contemplate dalla anzitutto legge 12 aprile 1948, n. 1010.

« La detta somma di 170 milioni è così ripartita:

Ascoli Piceno . . .	Milioni	50
Teramo . . . . .	»	50
Aquila . . . . .	»	30
Pescara . . . . .	»	40

« Il Ministero dei lavori pubblici ha, altresì, predisposto uno schema di disegno di legge per far fronte alle ulteriori necessità e quindi all'ulteriore fabbisogno di spesa.

« Per tale disegno di legge sono attualmente in corso le trattative col Ministero del tesoro per il reperimento dei fondi necessari.

« D'altra parte il Ministero dell'interno ha assegnato subito a favore delle zone colpite dal terremoto 32 milioni che sono stati distribuiti ai vari enti comunali di assistenza.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

« Alla provincia di Ascoli Piceno sono stati assegnati 3 milioni. Inoltre lo stesso Ministero ha assegnato alle provincie colpite dal terremoto la somma di 30 milioni per interventi di pronto soccorso, particolarmente destinati ad aiutare coloro che dovevano provvedere al ripristino delle loro case sinistrate.

« Alla provincia di Ascoli Piceno sono stati assegnati su detti fondi 40 milioni.

« L'impiego dei fondi stessi è stato affidato ad apposito Comitato di soccorso istituito in ciascun comune danneggiato con l'intervento di un rappresentante del Genio civile della rispettiva provincia.

« Oltre a tutto ciò i due Ministeri anzidetti ed altri Enti di pubblico soccorso, come la Croce Rossa Italiana, il Comitato provinciale di assistenza, nonché il Ministero della difesa, sono intervenuti per ridurre nei limiti del possibile le condizioni di disagio dei sinistrati inviando tende, baracche A.E.A.R., coperte, stoviglie ed altro, quanto cioè poteva essere utile in simile contingenza.

« L'Opera nazionale per la maternità ed infanzia, poi, ha messo a disposizione delle Federazioni provinciali interessate la somma di lire 950.000 per l'assistenza dell'infanzia sinistrata.

« Soccorsi in viveri infine sono stati disposti dall'E.N.D.S.I.

« Da quanto sopra esposto risulta chiaro che l'intervento dello Stato e degli Enti di assistenza è stato pronto e generoso, tale cioè da poter affrontare i primi disagi e le più urgenti necessità.

« Per quanto riguarda la proposta di legge di recente presentata alla Camera dei deputati dall'onorevole interrogante ed altri, si osserva che perché essa possa avere seguito è necessario, in via principale, che, a' sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sia indicata la compensazione per far fronte allo stanziamento che peraltro non potrebbe farsi sul capitolo 306 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51, come è stato proposto, in quanto detto capitolo riguarda opere a pagamento differito e quindi non in unica soluzione come dovrebbe essere nel caso in esame ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

DI MAURO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se abbia autorizzato la delegazione governativa provvisoria dell'Esattoria di Catania a mantenere in servizio im-

piegati sottoposti a procedimento penale per reati infamanti ». (1771).

RISPOSTA. — « In base alla legge regionale 20 marzo 1950, n. 28 — pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 31 marzo 1950, della Regione siciliana — impugnata dall'Amministrazione, ma ritenuta legittima dall'Alta Corte istituita con l'articolo 4 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, la competenza in materia esattoriale è devoluta all'assessore alle finanze.

« Questo Ministero, pertanto, non ha competenza in materia ».

*Il Ministro*  
VANONI.

FANELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere entro quanto tempo potrà essere completata la rete telefonica dei comuni della provincia di Frosinone e se non ritenga opportuno, in considerazione che trattasi di comuni con bilanci deficitari e nella quasi totalità danneggiati dagli eventi bellici, intervenire presso la società concessionaria perché li esoneri dal canone richiesto ». (3807).

RISPOSTA. — « A Castro de' Volsci e a Vallecorsa il telefono è stato già attivato, mentre è imminente la attivazione ad Alvito, Casalvieri, San Giorgio a Liri, Esperia, Ausonia, Castelnuovo Parano.

« Nel primo trimestre del prossimo anno saranno attivati i posti pubblici di Amaseno, Giuliano di Roma, Collepardo, Villa Santo Stefano, Aquino, Castrocelo, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamma, Roccadarco, San Biagio Saracinesco, Pastena, San Vittorino Lazio, Vicalvi.

« Tutti i rimanenti comuni saranno dotati di telefono entro l'anno venturo.

« Per quanto riguarda la richiesta che i comuni siano esonerati dal corrispondere canoni alle Società concessionarie, si assicura che i comuni stessi potranno tutti beneficiare delle disposizioni contenute nella legge n. 690 del 28 luglio 1950, che pongono a carico dello Stato il contributo che essi avrebbero dovuto versare alle Società concessionarie.

« L'onere che invece i comuni debbono addossarsi è quello riguardante l'obbligo, che essi hanno per legge, di fornire i locali adatti allo scopo, come pure, ovviamente, le spese per eventuali prolungamenti di orario oltre quello normale ».

*Il Ministro*  
SPATARO.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

FERRARIO. — *Al Ministro della difesa.* — Sulle cause che hanno provocato il grave scoppio avvenuto a Campeggio (Alpe del Viceré), provincia di Como, il 17 ottobre 1950, al termine delle esercitazioni militari dei reggimenti 67 e 68 fanteria e nel quale trovarono la morte due soldati ed altri dieci rimasero gravemente feriti; sulle misure prese per prevenire tali gravi fatti; e sulle provvidenze adottate od in corso di attuazione per venire in aiuto delle famiglie così dolorosamente colpite». (3693).

RISPOSTA. — « È in corso un'accurata inchiesta per accertare l'esatto svolgimento dei fatti e le circostanze che hanno potuto determinare il luttuoso incidente.

« Questa Amministrazione si riserva di dare una risposta definitiva in merito appena in possesso dei risultati dell'inchiesta predetta ».

*Il Ministro*  
PACCIARDI.

FRANZO, BALDUZZI, MARENGHI e BURATO. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — « Per sapere se, data l'imminenza del nuovo raccolto del risone, non ritengano di abolire l'imposta generale sull'entrata a cui è tuttora sottoposto tale prodotto.

« La richiesta in parola è motivata dalle seguenti considerazioni:

1°) per gli altri cereali e per la pasta — il cui consumo sostituisce quello del riso — tale tributo è stato totalmente abolito con la legge 24 dicembre 1949, n. 941, con la conseguenza più volte lamentata di deprimere ulteriormente il già scarso consumo del riso all'interno;

2°) trattandosi di un cereale sottoposto ad ammasso esso dovrebbe fruire della totale esenzione dall'imposta generale sull'entrata a norma delle leggi 19 agosto 1948, n. 1210 e 21 dicembre 1948, n. 1442, onde agli interroganti pare legittimo che almeno i quantitativi ammassati siano esonerati dall'imposta;

3°) l'abolizione si troverebbe in armonia con la politica di sostegno della cultura del riso, saggiamente praticata dal Governo, anziché costituire elemento di contrasto ». (3240).

RISPOSTA. — « In merito alla richiesta di estendere al risone il trattamento di esenzione dall'imposta generale sull'entrata, di cui fruiscono il frumento, il granturco, la segala e le relative farine e paste alimentari, si fa presente:

1°) nel sancire l'esonero totale dall'imposta generale sull'entrata dei cereali destinati alla panificazione e alla fabbricazione di paste alimentari, il Governo ha mirato ad esercitare, attraverso l'eliminazione di uno dei fattori da cui dipende il costo di tali prodotti, una pressione sui prezzi, provocandone il contenimento entro limiti sopportabili per la popolazione. I fini economici e sociali, cui il provvedimento (legge 24 dicembre 1949, n. 941) risponde nella parte riguardante i suddetti cereali, sono così ovvi da far ritenere superflua ogni ulteriore illustrazione. Esulava da essi ogni intenzione di danneggiare altri prodotti che, come il risone ed il riso, sono pure necessari alla copertura del fabbisogno alimentare del paese.

« D'altra parte a favore di questi ultimi, non più soggetti al regime di ammasso totale, venne dalla stessa legge stabilito un trattamento fiscale che, per la parte di tali derrate trasferite sul mercato libero, è notevolmente più mite di quello anteriormente praticato, mediante riduzione dell'aliquota dell'imposta dovuta *una tantum*, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 348; dal 4 al 2 per cento.

« I criteri seguiti dall'Amministrazione finanziaria riscossero l'approvazione delle Commissioni parlamentari per le finanze e il tesoro, le quali, in sede di preventiva discussione dell'accennata legge, riconobbero esplicitamente la inesistenza, nei confronti del risone, di condizioni atte a giustificare l'esenzione dall'imposta generale sull'entrata dei relativi atti economici.

« Sembra opportuno aggiungere che, riesaminata la questione dell'esonero di questo prodotto agli effetti dell'Ige in sede di approvazione di un disegno di legge proposto dal Ministro dell'agricoltura e foreste per l'istituzione dell'ammasso obbligatorio del risone raccolto nell'anno in corso, il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 27 settembre 1947, non ha ritenuto di accordare tale esenzione ed ha soppresso la norma allo scopo progettata.

2°) Le norme delle leggi 19 agosto 1948, n. 1210 e 21 dicembre 1948, n. 1442, sono state implicitamente abrogate dagli articoli 1 e 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, la quale regola ex novo il trattamento fiscale dei prodotti in questione. Né è il caso di pensare a una loro possibile reviviscenza in seguito all'emanazione del provvedimento, presentemente in corso, che ripristina l'ammasso obbligatorio del risone e del riso; reviviscenza cui farebbero ostacolo i principi generali del diritto, anche nell'ipotesi — che nella specie

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

deve senz'altro escludersi — che il provvedimento stesso fosse abrogativo della legge 24 dicembre 1949, n. 941.

« Quanto sopra porta a concludere che l'esonero da imposta generale sull'entrata degli atti economici relativi al commercio del risone sarebbe, allo stato attuale della legislazione, apertamente illegittimo.

3°) Circa il punto 3°) questo Ministero ritiene che, stanti gli speciali provvedimenti fiscali già adottati, non vi sia contrasto tra la politica di incoraggiamento della coltura del riso praticato dal Governo e la conservazione del tributo ».

*Il Ministro delle finanze*  
VANONI.

GRIFONE E PIETRO AMENDOLA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se è a sua conoscenza la situazione di estremo disagio in cui versa la parte più povera della popolazione dei comuni di Calitri e di Aquilonia (Avellino), dove numerose sono le famiglie costrette ad abitare in case diroccate, in pagliai e in grotte, e dove continuano incessanti gli sfratti: per sapere, inoltre, come egli intenda provvedere alla eccezionale situazione e se non ritenga sia il caso di autorizzare intanto le locali autorità a dare ricovero d'urgenza, per ragioni di ordine pubblico, per lo meno a quelle famiglie costrette letteralmente all'addiaccio ». (3713).

RISPOSTA. — « Non risulta che nei comuni di Calitri ed Aquilonia esistano condizioni eccezionali di disagio per quanto riguarda le abitazioni. Di sfratti poi ne sono stati eseguiti solo nei comuni di Calitri, ma in tutto, e per gli anni 1947 e 1948 tre, in attuazione di sentenze emesse dall'autorità giudiziaria, con sistemazione, però, degli interessati, a cura del comune, nella casa dell'E.C.A. ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

GRIFONE E AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se è a conoscenza dell'illecita pressione operata da funzionari della prefettura di Avellino su alcuni membri della Giunta comunale di Bisaccia (Avellino) per costringerli a rassegnare le dimissioni e quindi poter procedere allo scioglimento di quell'amministrazione comunale, unicamente responsabile di avere per quattro anni governato il comune onestamente, nell'interesse del popolo lavoratore; e quali provvedimenti intende prendere per riparare al-

l'illecito sovra denunciato, che sta, oltre tutto, a rilevare la partigianeria del prefetto di Avellino, che, mentre si accanisce nel perseguire le amministrazioni democratiche, manifesta la più deplorabile indulgenza nei confronti di numerosi amministratori di parte governativa (Paternopoli, Monteforte, ecc.), che, pur sottoposti a procedimenti penali, restano indisturbati al loro posto ». (3714).

RISPOSTA. — « Nel marzo 1950 il sindaco di Bisaccia veniva tratto in arresto — e quindi rimaneva sospeso dalla carica a' termini dell'articolo 149, comma quinto del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 — per aver favorito, partecipandovi poi attivamente, una manifestazione sediziosa.

« Il grave episodio ebbe sensibili ripercussioni sulla compagine di quel Consiglio comunale, che, a causa di acuti dissensi sorti da tempo fra i suoi componenti, aveva già perduto, per dimissioni o decadenza, ben 7 membri dei 20 assegnati e sostituito due volte il sindaco.

« Infatti, nel luglio 1950, altri 7 consiglieri rassegnavano le dimissioni, ed il prefetto, non essendo più il Consiglio in condizioni di funzionare per mancanza del numero minimo di componenti prescritto dall'articolo 127 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale per la validità delle adunanze, era costretto a nominare un commissario per la straordinaria amministrazione del comune.

« Da parte di funzionari della prefettura non è stata esercitata alcuna pressione sui membri della Giunta per indurli a rassegnare le dimissioni. Infatti, la paralisi dell'amministrazione ordinaria è stata determinata dalle dimissioni dei consiglieri e non da quelle degli assessori che sono rimasti in carica fino all'insediamento del commissario.

« Inesatta è, inoltre, l'asserzione che l'amministrazione ordinaria abbia saggiamente curato gli interessi del comune, poiché, in sede ispettiva, sono emersi gravi rilievi a carico dell'amministrazione, che, fra l'altro, ha trascurato l'applicazione dei tributi comunali e favorito l'arbitraria occupazione di terre del demanio del comune.

« Nessuna indulgenza ha poi dimostrato la prefettura nei confronti degli amministratori del comune di Paternopoli. In proposito risulta sblo che a carico del sindaco di detto comune è stata da un privato sporta all'autorità giudiziaria denuncia di aver ordinato il ricovero in ospedale di persone non iscritte nell'elenco dei poveri. Non si sono finora però verificate le condizioni tassativamente pre-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

scritte dalla legge (sentenza di rinvio a giudizio, o decreto di comparizione per i reati indicati nell'articolo 149, comma quinto del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148) per la sospensione dalla carica del predetto amministratore.

« Nessun addebito, infine, di carattere penale risulta a carico degli attuali amministratori del comune di Monteforte Irpino.

« Infatti, il procedimento penale per rilascio di certificati di parentela, a fini di emigrazione, riguarda non il sindaco in carica, signor Santaniello Nicola, ma i signori Santulli Nicola e Santulli Antonio, già sindaco e vicesindaco, rispettivamente, i quali si sono dimessi anche dalla carica di consigliere »:

*Il Ministro*  
SCELBA.

**GUADALUPI.** — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere: la effettiva posizione giuridica del secondo capo di marina Elia Giuseppe di Pietro e fu Vitale Maria, nato a Ceglie Massapico (Brindisi), arruolato volontariamente il 25 settembre 1931, promosso secondo capo il 9 settembre 1939, inviato in congedo il 22 luglio 1948: i motivi per cui la sua istanza intesa ad ottenere la reintegrazione nel grado e la riammissione in servizio non è stata accolta. In particolare per conoscere se il prefato sottufficiale può essere considerato come sfollato a tutti gli effetti economici previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 500, ed in quali modi l'interessato avrà diritto di ricorrere avverso l'eventuale provvedimento di rigetto della sua istanza ». (3679).

**RISPOSTA.** — « Il secondo capo cann. art. Elia Giuseppe, con sentenza del Tribunale militare territoriale di guerra di Taranto in data 8 luglio 1944, fu condannato alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione militare e alla rimozione dal grado per il reato di cospirazione perché nei primi di marzo 1944 si era reso promotore di un accordo intervenuto con altri 3 militari, tutti imbarcati sulla nave *Garibaldi*, per commettere una rivolta a bordo durante una navigazione e far dirottare la nave per condurla verso un porto in potere dei tedeschi allo scopo di farla catturare da costoro.

« Poiché la sopra citata sentenza è passata in giudicato il 28 dicembre 1945 l'Elia è stato, a decorrere da questa data a norma dell'articolo 34 C.P.M.P., rimosso dal grado ed a norma dell'articolo 92 lettera e), n. 3 del testo

unico sullo stato giuridico dei sottufficiali della marina militare approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, dispensato dal servizio.

« Con sentenza in data 16 novembre 1948 della Corte di appello di Lecce, gli venne accordata la riabilitazione di guerra, avendo egli prestato servizio successivamente alla condanna per oltre 15 mesi in un reparto operante in zona d'operazione, e con sentenza in data 21 marzo 1949 il Tribunale supremo militare estese gli effetti della riabilitazione alle pene accessorie militari e ad ogni altro effetto penale militare della condanna.

« Con istanza in data 6 maggio 1949, l'Elia ha chiesto la reintegrazione nel grado e la riammissione in servizio, ma il Tribunale supremo militare il 19 luglio 1950, in considerazione della natura e gravità dei fatti di cui è stato riconosciuto colpevole e dato che dagli atti raccolti non risulta che il servizio prestato in zona d'operazioni successivamente alla condanna abbia dato luogo a particolari benemerienze e riconoscimenti di valore, non ha ritenuto che l'Elia potesse rivestire nuovamente il grado perduto col necessario prestigio ed onore.

« Poiché il parere negativo del Tribunale supremo militare a norma dell'articolo 3 della legge 13 giugno 1938, n. 1166, è vincolante per l'Amministrazione, è stata negata la reintegrazione nel grado e quindi la connessa riammissione in servizio.

« L'Elia neanche poteva essere dispensato dal servizio per riduzione di organici a norma del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500 (sfollato) poiché egli mancava e tuttora manca del requisito fondamentale necessario per l'applicazione della citata legge e cioè di essere in servizio.

« Il parere espresso dal Tribunale supremo militare, oltre che vincolante, è insindacabile ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 13 giugno 1935, n. 1166 ».

*Il Ministro*  
PACCIARDI.

**GUADALUPI E LATORRE.** — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se l'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, deve essere applicato anche per i dipendenti impiegati civili dell'Amministrazione militare marittima, poiché le autorità proposte all'applicazione della indicata legge, osservano che a causa del disposto sfollamento dei sottufficiali, i posti iniziali di gruppo C e di ordine

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

sono ad essi riservati, giusta quanto previsto dall'articolo 96 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, dal regio decreto 18 dicembre 1942, n. 1853 e dell'articolo 9 della citata legge n. 375, che fa salvi i diritti dei predetti sottufficiali, il che rende inoperante la legge sull'assunzione obbligatoria dei militari e degli invalidi di guerra ». (3753).

RISPOSTA. — « Le disposizioni di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente il collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra, non si rendono attualmente operanti per quanto riguarda l'assunzione nel personale d'ordine (gruppo C) della marina militare, in quanto le norme vigenti (fatte salve dallo stesso articolo 9 della cennata legge numero 375) prevedono che tutti i posti disponibili nel grado XIII (applicato) nel ruolo in questione, siano a disposizione dei sottufficiali che si trovano nelle condizioni (12 anni di ferma) di optare per l'impiego civile di Stato.

Vero è che l'assunzione obbligatoria degli invalidi riguarderebbe il conferimento di una aliquota (10 per cento) dei posti nel grado iniziale XIII (alunno d'ordine), ma per il ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione militare marittima non si rende possibile determinare tale aliquota in quanto il numero dei posti nei gradi XIII e XII è previsto, dall'organico, in modo cumulativo.

« Non si esclude, peraltro, la possibilità che in avvenire, qualora dovesse diminuire il numero, attualmente rilevatissimo, dei sottufficiali che optano per l'impiego civile di Stato, possano verificarsi circostanze favorevoli all'applicazione delle norme della legge n. 375 anche al ruolo del personale d'ordine in questione ».

*Il Ministro della difesa*  
PACCIARDI.

INVERNIZZI GABRIELE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere — partendo dal presupposto che l'onorevole Ministro del lavoro ne sia stato informato dai suoi uffici periferici — quali provvedimenti intende con urgenza adottare nei riguardi della ditta Dudini di Como, che non solo viola il contratto di lavoro, ma calpesta l'articolo 2109 del Codice civile e l'articolo 36 della Costituzione imponendo alle maestranze la rinuncia alle ferie, e non riconosce la legge 27 maggio 1949, n. 260, che regola il trattamento economico delle festività nazionali ». (3608).

RISPOSTA. — « La situazione della ditta Dubini di Como è da inquadrarsi nel particolare fenomeno di crisi attraversato dal settore della « torcitura », costretta a far fronte ai maggiori oneri per gli acquisti delle materie prime occorrenti.

« Risulta a questo Ministero che la ditta in questione aveva ritenuto di proporre al dipendente personale una speciale pattuizione, contemplante la riduzione (del 15 per cento) della retribuzione giornaliera, nonché una serie di clausole concernenti le ferie, la gratifica natalizia, le festività infrasettimanali, ecc. con fissazione di percentuali variamente commisurate.

« Rifiutatisi gli operai dello stabilimento di Albavilla di firmare detto accordo e messi di conseguenza in agitazione, e non avendo, d'altro canto, la ditta Dubini consentito la ripresa del lavoro, la vertenza (iniziata presso l'Ispettorato del lavoro per il tentativo di conciliazione) veniva demandata, il 16 ottobre 1950, al competente Ufficio provinciale del lavoro e, stante il disaccordo delle parti, devoluta all'esame del prefetto di Como.

« In prosieguo, e precisamente in data 20 ottobre 1950, alla presenza di detta autorità le parti firmavano un accordo, con il quale si stabiliva che la maestranza avrebbe ripreso il lavoro presso lo stabilimento di Albavilla a decorrere dal 23 ottobre 1950, mentre sulla questione relativa alla vertenza, le parti interessate avrebbero provocato l'intervento delle rispettive Associazioni nazionali di categoria, per tentare di risolvere il caso della ditta Dubini e gli altri eventuali analoghi entro il 31 dicembre 1950. Le parti, con l'accordo in questione, si sono impegnate altresì ad attenersi alle decisioni che verranno prese dalle Organizzazioni nazionali citate, entro il termine del 31 dicembre 1950, salvo riprendere, oltre detto termine, la propria libertà di azione.

*Il Ministro*  
MARAZZÀ.

INVERNIZZI GABRIELE E GRILLI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se effettivamente sono state date istruzioni ai questori di vietare che si tengano riunioni e discorsi nelle sale delle cooperative di consumo e nei circoli familiari aventi la licenza di cui all'articolo 80 del testo unico della legge di pubblica sicurezza ». (3661).

RISPOSTA. — « In seguito ad abusi lamentati ed in esecuzione del decreto legislativo presidenziale 28 giugno 1946, n. 78, per il

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

quale le cooperative di consumo hanno potuto ottenere a suo tempo licenze per spaccio al minuto di alcoolici ai soli soci, fuori del rapporto limite stabilito dall'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza a causa delle riconosciute finalità mutualistiche ed assistenziali che esse perseguono, si è disposto che siano revocate le licenze per lo spaccio di bevande alcoliche, qualora i locali vengano destinati a riunioni pubbliche o trasformati in sedi di partiti.

« Una diversa finalità od una diversa destinazione dei locali per i quali fu concessa la speciale autorizzazione di polizia non giustificerebbe, infatti, la applicazione delle disposizioni di favore dalla legge previste per il raggiungimento di scopi ben determinati. Inoltre, intuitive esigenze d'ordine e di sicurezza pubblica, consigliano di vietare la somministrazione di alcoolici in locali dove si esplicano attività diverse da quelle previste.

« Anche per i cosiddetti circoli familiari, che sono soggetti a tutte le prescrizioni previste per i pubblici esercizi, si applica il divieto di mutare la destinazione dei locali per i quali fu concessa l'autorizzazione di polizia.

« E ciò perché mutandosi, in tali casi, la destinazione, sia pure parziale dei locali, ai quali il titolo di polizia si riferisce, viene a commettersi un atto arbitrario del pubblico esercente, che, oltre a violare la disposizione dell'articolo 93 del testo unico, può dare luogo a gravi inconvenienti per i contrasti che possono sorgere tra gli avventori dell'esercizio e gli appartenenti all'associazione o circolo ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

LARUSSA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per il completamento dei lavori del porto di Tropea in provincia di Catanzaro, completamente abbandonato, con grave danno dei lavori esistenti ». (3701).

RISPOSTA. — « Il porto di Tropea appartiene alla quarta classe della seconda categoria e perciò le eventuali opere per la sua sistemazione sono di competenza del comune.

« È vero che, in base alla legge 25 giugno 1906, n. 255, recante provvedimenti per la Calabria, lo Stato costruì a sue spese un pontile che costituisce l'unica opera portuale di quell'approdo.

« Ma lo Stato poté provvedere a ciò solo in quanto, ai termini dell'articolo 40 della legge stessa, solo la detta opera è stata classificata nella terza classe dei porti a tutti gli effetti

del testo unico 2 aprile 1885, n. 3095 sui porti spiagge e fari.

« La costruzione, pertanto, di tutte le altre opere che fossero ritenute necessarie per il miglioramento dell'approdo, devono far carico, a norma del citato testo unico al comune, e ciò perché per detta opera la efficacia della legge sulla Calabria è esaurita con la esecuzione del pontile previsto.

« Il comune, peraltro, potrebbe avvalersi delle provvidenze contemplate dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, per la esecuzione dei relativi lavori.

Si deve però far rilevare a tale riguardo che l'assegnazione dei fondi, fatta in base alla predetta legge per la esecuzione di opere portuali di interesse degli enti locali, è stata già tutta destinata per opere di pertinenza di altri comuni che hanno già chiesto di beneficiare delle provvidenze di cui alla legge in parola.

« Qualora però, dopo accurati studi e rilievi, risultassero necessari al porto di Tropea lavori di dragaggio e di difesa del bacino portuale mediante opportune opere atte a contenere i materiali che dalla foce del torrente vengono sospinti verso il bacino, questo Ministero, che su ciò sarebbe competente a provvedere, non mancherebbe di prendere in esame le necessità stesse per gli interventi da disporre secondo le possibilità finanziarie ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

LATORRE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere le ragioni per cui dalla questura di Taranto fu negata l'autorizzazione al signor Giusto Alfredo, segretario della Federazione giovanile provinciale comunista di Taranto, a tenere domenica 5 novembre 1950 una conferenza nel cinema Impero di Grottaglie (Taranto) anche se, nello stesso giorno presso a poco alla stessa ora, era stato concesso un pubblico comizio ai sindacalisti della C.I.S.L., che non fu poi tenuto a causa della pioggia.

« Ed inoltre, se è nella facoltà del sindaco di quel comune concedere, cosa che effettivamente fece, lo stesso giorno, permettendo, con la sua autorizzazione, ai padri gesuiti, di tenere nel detto cinema una conferenza ». (3809).

RISPOSTA. — « In data 2 novembre 1950 — quando già da due giorni era pervenuto da parte dell'Unione sindacale di Taranto l'av-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

viso alla questura che sarebbe stato tenuto ad iniziativa di quei sindacati, alle ore 10 del 5 novembre, un pubblico comizio nella piazza di Grottaglie — la Federazione comunista di Taranto comunicava che, per la stessa domenica, sempre in Grottaglie, sarebbero state tenute manifestazioni varie, a carattere sportivo-politico, con inizio alle ore 9 antimeridiane e termine alle ore 18 della sera e, fra l'altro, avrebbero avuto luogo una pubblica conferenza nel cinema « Impero », con installazione di altoparlanti allo esterno alle ore 9 e un pubblico comizio alle ore 18.

« La questura, avendo già autorizzato il pubblico comizio indetto dall'Unione sindacale provinciale, non ritenne opportuno, per motivi di ordine pubblico, di consentire la pubblica conferenza stabilita per le ore 9 antimeridiane, consentendo, invece, tutte le altre manifestazioni organizzate.

« In quello stesso giorno, poi, i Padri Gesuiti rappresentarono al sindaco di Grottaglie che avrebbero usufruito della sala cinematografica di quel cinema « Impero », per poter tenere una conferenza, facendo presente che la partecipazione alla stessa era riservata alle sole persone munite di biglietto d'invito.

« Il sindaco non trovò nulla da rilevare al riguardo.

« Non si ritiene che il comportamento tenuto dalle autorità di pubblica sicurezza, in questa occasione, sia suscettibile di rilievi ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

LATORRE. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non intenda risarcire per i danni subiti i proprietari delle « Cappelle Gentilizie » del cimitero della città di Taranto, che si videro distrutte tali cappelle per effetto del bombardamento aereo anglo-americano del 4 maggio 1943, e ciò anche per dar modo agli stessi proprietari di ricostruire le suddette cappelle, eliminando così l'aspetto desolante di macerie che ancora oggi presenta il lato ovest del detto cimitero ». (3808).

RISPOSTA. — « Al risarcimento dei danni arrecati per fatto di guerra alle « Cappelle Gentilizie », in genere e perciò anche quelle del cimitero della città di Taranto, non è possibile provvedere in base alla legge 26 ottobre 1940, n. 1543, la cui applicazione, come è noto, è stata da tempo sospesa in attesa che la materia venga regolata da nuove disposizioni più aderenti alla situazione del paese dopo la fine del conflitto.

« Alla preparazione del progetto per la nuova legge sta provvedendo un'apposita commissione ».

*Il Sottosegretario per il tesoro*  
AVANZINI.

MANNIRONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni per le quali ancora non sono stati ripresi i lavori già appaltati per la captazione delle fonti di San Leonardo, destinate ad alimentare l'acquedotto di Macomer (Nuoro) il cui progetto era stato già approvato » (3612).

RISPOSTA. — « La ragione per cui venne disposta la sospensione dei lavori per la costruzione dell'acquedotto sussidiario di Macomer, risiede nel fatto che secondo il rappresentante del Governo della Regione sarda, che ha richiamato la propria competenza in materia di diritti demaniali sulle acque pubbliche, in base alla portata attuale delle acque delle sorgenti delle « Sette Fuentes » in comune di Santulussurgiu non sussiste la possibilità per il detto comune di risolvere il grave problema del suo approvvigionamento idrico con derivazioni, sia pure ridotte, da quelle sorgenti. La misurazione della portata delle sorgenti di San Leonardo (ridotte soltanto a tre su otto che già erano attive, perché le altre si sono essiccate), eseguita nel novembre 1949, ha accertato che esse avevano una portata molto ridotta ed esigua, di appena litri 12,30 al secondo, compresi in essi i litri 7,30 già usufruiti dal comune di Santulussurgiu. Tale è la portata dei periodi di magra e degli anni di siccità, che sono non infrequenti nell'Isola, né pare che quel comune per il suo approvvigionamento idrico possa con sicurezza fare assegnamento e affidamento sopra sorgenti che hanno così notevole contrazioni e riduzioni della loro entità.

« Ma a parte ciò, con la derivazione di 4 litri al secondo (ammesso che in seguito non vengano a diminuire), si toglie al comune di Santulussurgiu la ulteriore disponibilità di acque su dette sorgenti, necessaria per il rifornimento della parte bassa dell'abitato, sinora rifornita dal vecchio acquedotto « Su Aucu » che negli ultimi tempi va riducendo sensibilmente il suo volume di acque e già si appalesa inadeguato alle normali esigenze. Si aggiunga che con tale derivazione di 4 litri al secondo per Macomer, viene a mancare quasi del tutto il rifornimento idrico al numeroso bestiame che in numero di oltre 20 mila capi pascola tra Santulussurgiu e Abba-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

santa, e che costituisce da lungo tempo la floridezza di quella industria armentizia.

« Inoltre il detto rappresentante ritiene che con 4 litri al secondo, Macomer, comune in pieno sviluppo e di sicuro avvenire, non risolve con carattere definitivo il problema del suo approvvigionamento idrico. E mancando tale soluzione, ritiene che il lieve vantaggio di qualche esiguo miglioramento delle disponibilità esistenti, non possa giustificare la spesa prevista di 240 milioni, mentre sin d'ora il comune si vedrebbe, probabilmente, costretto ad iniziare gli studi e le ricerche per la costruzione di un altro acquedotto atto a risolvere il problema in modo adeguato e soddisfacente.

« In base alle verifiche eseguite, è emersa perciò la necessità di urgenti lavori di ricerche che valgano ad accrescere, se l'esito delle ricerche stesse sarà positivo, l'attuale portata delle sorgenti e, dopo eseguiti i lavori, di attenti accertamenti e controlli che valgano a garantire la costanza nell'aumentato volume dell'acqua; e tutto ciò allo scopo di conciliare e contemperare gli interessi dei comuni di Macomer e Santulussurgiu, in modo da assicurare loro il rifornimento idrico adeguato alle loro necessità, anziché condannarli entrambi ad un insufficiente esiguo approvvigionamento.

« Che se non sarà possibile, malgrado i detti lavori di ricerche, raggiungere un aumento della portata delle « Sette Fuentes », in tal caso sarà necessario orientare gli studi per l'acquedotto di Macomer verso acque artificiali del Rio Mensi o del Rio Campedu, acque « che possono garantire per quantità una portata tale da rendere le opere da eseguire, definitive e che, per qualità possono essere ridotte sicuramente potabili con la costruzione di adeguati impianti, e ciò con una spesa certo contenuta in quella prevista per l'attuazione del progetto già studiato ».

« Tali sono le circostanze per cui, a causa dell'attuale portata delle sorgenti, il comune di Macomer non ha la materiale possibilità di risolvere con derivazione dalle « Sette Fuentes » il problema del suo rifornimento idrico, né ha potuto risolverlo l'Amministrazione regionale malgrado il buon volere e il suo vivo interessamento. È preferibile una breve dilazione che permetta una soddisfacente e definitiva soluzione, anziché l'esecuzione di un progetto che malgrado l'entità della spesa, deluderebbe le aspettative di quella popolazione né potrebbe sopperire alle necessità dell'immediato domani, lasciando perciò insoluto

l'importante problema che va affrontato su basi sicure e con oculata ponderazione.

Il Ministero dei lavori pubblici da parte sua non mancherà intanto, come non ha mancato, di sollecitare le decisioni che dovranno essere prese dalla Regione, in merito alla esecuzione dei lavori di captazione iniziati e poi sospesi ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

MAROTTA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, ad interim, dell'Africa Italiana.* — « Per conoscere se si sia provveduto a liquidare le competenze coloniali arretrate al personale militarizzato in Africa Italiana ed in servizio alle dipendenze di ditte private ». (3837).

RISPOSTA. — « Le vigenti disposizioni non consentono di corrispondere alcun trattamento economico al personale militarizzato di ditte private già operanti nell'Africa Italiana.

« Tuttavia, tenuto conto della speciale situazione, nella quale sono venute a trovarsi le unità di detto personale che, per effetto della militarizzazione, vennero catturate dalle forze di occupazione e trattenute in campi di concentramento in qualità di comuni prigionieri di guerra, di prigionieri di guerra civili, internati od evacuati, questo Ministero predispose, d'accordo col Ministero della difesa e con quello del tesoro, uno schema di disegno di legge inteso ad attribuire il trattamento economico corrispondente al grado militare di equiparazione limitatamente a detta particolare categoria di personale ed al periodo di effettiva permanenza in istato di cattività dei singoli interessati.

« Per l'ulteriore corso del detto disegno di legge si attende il finanziamento delle spese relative calcolate in lire duecento milioni circa ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
*per gli affari esteri*  
DOMINÈDÒ.

MONTERISI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quando intenda presentare al Parlamento il progetto di legge già predisposto, per i miglioramenti ai pensionati della previdenza sociale ». (3907).

RISPOSTA. — « Il problema del miglioramento delle pensioni, in atto percepite dai pensionati della Previdenza sociale, forma og-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

getto del più vivo interessamento da parte di questo Ministero.

« Non poche sono le difficoltà che ostano tuttora ad una immediata soluzione del problema di cui trattasi. Occorre, però, rammentare che con una serie di provvedimenti il Governo già manifestò il proprio intendimento di aumentare in qualche misura le corresponsioni in atto, le quali, tuttavia, restano pur sempre inferiori alle esigenze di vita ed alle aspettative della vasta categoria dei pensionati.

« Tenendo presenti tali considerazioni, questo Ministero ha da tempo stabilito opportuni contatti, per venire incontro ai voti espressi. L'attuale congiuntura ed i programmi per spese produttive in corso di esame o di attuazione implicano, tuttavia, per lo Stato oneri così ingenti che, al momento almeno, non si riscontrano possibilità per avviare a soluzione il problema.

« Si tiene, comunque, ad assicurare che a questo scopo — e nell'ambito di più favorevoli prospettive avvenire — non viene, né verrà meno, il più sollecito interessamento di questo Ministero ».

*Il Ministro*  
MARAZZA.

NATALI ADA, MASSOLA, CAPALOZZA, CORONA ACHILLE, MANIERA E BORIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano prendere per venire in aiuto alle popolazioni delle Marche colpite dal recente moto tellurico e in particolare a quelle dei comuni di Acquasanta, Folignano, Appignano e Montalto Marche in provincia di Ascoli Piceno ». (3586).

RISPOSTA. — Vedasi la risposta all'interrogazione De' Cocci n. 3448 (stesso allegato).

NEGRI. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere se non ritenga procedere alla disinfestazione delle acque stagnanti che circondano la città di Mantova, da effettuarsi nella stagione appropriata, a mezzo di aerei e di appositi materiali, per eliminare o ridurre la enorme invasione di zanzare e di altri insetti che, specie nella stagione estiva, compromettono la salute e il riposo dei cittadini e le possibilità turistiche di quella città.

« Subito dopo la liberazione i Comandi alleati provvidero a quanto sopra con notevole

successo tanto che, per un anno, la città fu pressoché indenne da tale autentico flagello.

« L'interrogante ritiene che la cosa, essendo tecnicamente possibile, sia doverosa ed urgente ». (3769).

RISPOSTA. — « A questo Alto Commissariato compete esclusivamente la lotta contro la malaria a mezzo di irrorazioni delle zone malariche con materiale insetticida ad azione per contatto.

« Anche Mantova è compresa in dette zone, e il risultato della lotta è stato così favorevole che quella città con i suoi dintorni è da anni ormai totalmente indenne da malaria.

« Nel 1945 gli Alleati irrorarono la superficie dei laghi circondanti Mantova, con nafta contenente DDT, al fine di condurre una lotta antilarvale, che venne poi integrata con una lotta antialale, effettuata nell'interno della città.

« L'effetto fu quello che si è verificato in tutti i posti dove per la prima volta si dà con ampiezza il DDT: la scomparsa quasi totale delle mosche e degli altri insetti molesti comprese le normali culex, zanzare non malarigene, però notoriamente molestissime.

« L'aver irrorato le acque dei laghi con nafta però produsse danni rilevanti alla pesca ed anche alla caccia degli uccelli acquatici, i quali non trovando alimento, scelsero luoghi più favorevoli.

« Anche non volendo prendere in considerazione questi danni, manca assolutamente la possibilità di adoperare aerei per lo spargimento di insetticidi sulle acque del lago in quanto la spesa di un simile trattamento sarebbe certamente elevata e non troverebbe né capienza né giustificazione nelle disponibilità di bilancio per la lotta antimalarica.

« D'altra parte il trattamento in parola, pur spettacolare avrebbe un'efficacia relativa, in quanto effetti migliori verrebbero ottenuti con l'irrorazione manuale delle fascie rivierasche, ove le larve si annidano.

« Questo Ufficio è comunque in grado di assicurare che, come già detto sopra, la lotta antimalarica viene attuata, e con risultati ottimi, anche a Mantova.

« Per quanto riguarda in particolare l'organizzazione di una lotta contro gli insetti domestici, essa sarebbe, se mai, di competenza di quell'Amministrazione comunale; in tal caso questo Alto Commissariato, potrebbe esaminare la possibilità di concedere un contributo limitato alle disponibilità di bilancio, ed assicurare altresì la necessaria consulenza tecnica.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

« Si ritiene opportuno però far presente che, sia tra le mosche che tra i culex, esistono oggi varietà resistenti al DDT, ed anche all'Octaklor, il che renderebbe i risultati di un'eventuale lotta contro di esse, molto meno evidenti di quelli ottenuti a mezzo dell'irrorazione massiva, eseguita con la larghezza incontrollata del tempo di guerra e diretta contro insetti che non presentavano una resistenza contro gli insetticidi adoperati ».

L'Alto Commissario  
COTELLESA.

**NUMEROSO.** — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — « Per conoscere se corrisponde al vero che i fondi per le riparazioni dei danni alluvionali di cui alla legge 6 marzo 1950, n. 171, non possono essere impiegati per il corrente esercizio e per quello successivo dal Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli e dai dipendenti Uffici del Genio civile, perché si attende l'apposita legge per la istituzione del capitolo sul quale imputare le spese sui fondi già autorizzati, e per conoscere eventualmente i motivi specifici della mancata preparazione ed approvazione di detta legge a tempo opportuno.

« Intanto, in attesa di tale legge, i lavori per riparare i danni prodotti nella Campania e nel Molise dall'alluvione dell'ottobre 1949 sono sospesi e le gravi conseguenze per l'economia generale e per gli interessati sono di facile comprensione per chiunque ». (3408).

**RISPOSTA.** — « Per i lavori di ripristino dei danni causati nella Campania e nel Molise dal nubifragio del 1949, la legge 6 marzo 1950, n. 171, autorizzò la spesa complessiva di 3800 milioni, così ripartiti:

Per l'esercizio 1949-50	Milioni	1000
» » 1950-51	»	1400
» » 1951-52	»	1400

« Come è noto la stessa legge prevede la copertura della spesa limitatamente all'esercizio 1949-50 e pertanto fin dal 5 maggio 1950 fu provveduto allo stanziamento nel bilancio dello stesso esercizio finanziario 1949-50 della somma di lire 1.000.000.000.

« Per la spesa di lire 1400 milioni autorizzati dalla citata legge afferente all'esercizio finanziario 1950-51 il Ministero dei lavori pubblici avrebbe dovuto reperire i fondi sul complesso degli stanziamenti del proprio bilancio. Senonché, tenuto conto che la legge n. 171 di cui è parola, è stata pubblicata solo il 28 aprile 1950, quando cioè lo schema di stato di previsione, già da mesi compilato, trovavasi in

corso di esame presso le Camere legislative e considerato che il Ministero dei lavori pubblici in conseguenza della esiguità dei fondi stanziati nel bilancio del corrente esercizio in confronto alle molteplici ed indilazionabili esigenze da soddisfare non poteva proporre alcuna riduzione per compensare gli stanziamenti richiesti per assicurare il pagamento dei lavori autorizzati con la legge in oggetto, si è esaminata la possibilità di reperire maggiori entrate atte a compensare l'onere di cui alla legge stessa.

« Reperiti i fondi suddetti si assicura che in occasione di un prossimo provvedimento legislativo di variazioni di bilancio, sarà proposta l'assegnazione della somma di lire 1400 milioni al capitolo 261-bis riguardante « Spese in dipendenza del nubifragio dell'ottobre 1949 nella Campania e nel Molise » dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per il corrente esercizio finanziario.

« È ovvio che solo quando il provvedimento legislativo di cui trattasi sarà emanato, sarà possibile impiegare i fondi autorizzati con la legge 6 marzo 1950, n. 171 ».

Il Sottosegretario di Stato  
per i lavori pubblici  
CAMANGI.

**PINO.** — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se sia a conoscenza:

a) dei gravi fatti avvenuti all'Arsenale di Messina;

b) della persistente condotta antidemocratica dell'Ammiraglio comandante, signor Lubrano;

c) dei provvedimenti disciplinari, da questi adottati, nei confronti degli organizzatori sindacali della base, con la motivazione che essi, durante lo sciopero proclamato da tutti i sindacati dell'Arsenale (C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L.) ed attuato dalle ore 14 alle ore 15 del 14 giugno 1950, avevano tenuto una riunione nella mensa aziendale, senza la preventiva autorizzazione del Comando;

d) della conseguente comune protesta, in sede nazionale, della C.G.I.L., C.S.I.L. e U.I.L. al Ministero della difesa;

e) della successiva e più grave punizione inflitta, con evidenti scopi intimidatori, in data 7 corrente, al signor Scaturro Vito, segretario del Sindacato unitario dipendenti civili marina.

« Nel caso affermativo, l'interrogante chiede di sapere come il Ministro giudichi i provvedimenti adottati dall'ammiraglio, e se non ritenga che essi, ledendo la libertà di sciopero

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

e delle organizzazioni sindacali, colpiscano i principi stessi della Costituzione. Ed infine quali misure urgenti egli intenda adottare per il rispetto della democrazia e perché sia posto fine alle continue persecuzioni nei confronti delle maestranze dell'Arsenale di Messina ». (3386).

RISPOSTA. — « Nello stabilimento di lavoro della Marina militare in Messina non si è verificato alcun fatto che meriti la qualifica di « grave ».

« In realtà, gli avvenimenti si sono svolti come segue:

« Il 13 giugno 1950 le maestranze di detto stabilimento si mettevano in agitazione per ottenere l'immediata liquidazione delle bonifiche dell'assegno integrativo previsto dalla legge 11 aprile 1950, n. 130. Il Comando militare marittimo autonomo della Sicilia incaricò allora i dirigenti sindacali di far presente al personale che la realizzazione della richiesta era subordinata all'assegnazione, già in corso, dei relativi fondi da parte del Ministero.

« Ciò nonostante l'agitazione perdurò e sfociò il giorno dopo nella astensione dal lavoro per un'ora, motivata dal fatto che il Comando si era rifiutato di ricevere una commissione appositamente nominata dalle maestranze per trattare la questione.

« In effetti il Comando non aveva considerato opportuno di ricevere detta commissione, ritenendo di dover continuare le trattative al riguardo con i normali organi sindacali, con i quali la questione era stata già esaminata. Ed infatti il Comando dette appuntamento ai segretari dei Sindacati per le ore 9 del successivo giorno 14, per esaminare la possibilità di attuare il più rapidamente possibile la corrispondenza dell'assegno perequativo suddetto (questa era la sola questione sulla quale la commissione nominata dalle maestranze desiderava essere sentita).

« Ora, durante la predetta astensione dal lavoro alcuni dirigenti sindacali e componenti della commissione interna indissero una riunione degli operai nell'interno dello stabilimento senza chiedere al Comando la preventiva autorizzazione prevista dagli accordi precedentemente intervenuti fra questo Ministero e gli organi sindacali centrali.

« In merito a tale autorizzazione si fa presente che essa, ogni qualvolta è stata richiesta dai Sindacati locali, è sempre stata accordata dal Comando militare marittimo autonomo della Sicilia, quando le riunioni hanno avuto carattere sindacale.

« Al contrario, i termini dell'accordo predetto sono stati ripetutamente violati dai dirigenti del Sindacato aderente alla C.G.I.L. che già in altre occasioni avevano indette riunioni senza la preventiva richiesta di autorizzazione.

« In conseguenza di tali precedenti, il Comando era stato costretto a diffidare prima e poi ad applicare lievi sanzioni disciplinari ai trasgressori.

« Anche in occasione della non autorizzata riunione del 14 giugno il Comando ha adottato lo stesso criterio, diffidando alcuni degli organizzatori di essa ed adottando sanzioni nei confronti dei recidivi.

« Da quanto esposto risulta chiaro che l'ammiraglio Lubrano si è attenuto alle disposizioni previste dall'accordo stipulato in materia fra questo Ministero e gli organi sindacali centrali ».

Il Ministro

PACCIARDI.

PINÒ. — Al Ministro della difesa. — « Per sapere:

a) se sia a conoscenza che il Comando zona fari della Sicilia ha, dal 1° ottobre 1949, fatto iniziare il giro di tutti i fari dell'Isola — giro che avrà termine col 1° dicembre 1955 — al pacco di libri di lettura n. 57, composto di tre volumi, fra i quali uno di Aldo Valori, dal titolo *Vittorio Emanuele III*, ed uno di Michele Paturzo, dal titolo *La marina mercantile e il suo contributo alla conquista dell'Impero*;

b) se sia a conoscenza del contenuto di questi libri di aperta esaltazione della monarchia e delle « immancabili conquiste » del fascismo;

c) se, e quali provvedimenti intenda adottare contro i responsabili di così sfacciata propaganda apologetica del fascismo e della violenza imperialistica, e quali misure per porre termine a tale insulto alla Costituzione ». (3637).

RISPOSTA. — « I volumi sono inclusi in due distinti pacchi dei libri che vengono inviati a turno nei vari posti distaccati.

« Essi sono abbinati entrambi (ogni pacco si compone di due volumi) a due opere di Shakespeare.

« I libri in argomento fanno parte della biblioteca Marinai enti isolati del Comando M.M.A. della Sicilia e figurano rispettivamente ai nn. 90 e 105 della pagina 3 dell'inventario della biblioteca stessa. Essi sono rimasti inventariati, perché non furono consi-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

derati, quando fu eseguito il censimento delle opere delle biblioteche circolanti, come libri di esaltazione della monarchia o del fascismo, ma solo come libri storici intesi ad illustrare l'opera della Marina in guerra.

« Allo scopo di evitare il ripetersi dell'inconveniente segnalato, mentre si è provveduto a far togliere dalla circolazione i due libri in questione, si è disposta anche una nuova revisione delle opere raccolte nella biblioteca sopra specificata e sono stati pure ordinati gli opportuni accertamenti sulle eventuali particolari responsabilità.

« Si ritiene però di poter escludere fin d'ora che i volumi citati siano stati fatti circolare intenzionalmente per propaganda apologetica, dato che la Marina militare e tutti i suoi componenti, dal più umile marinaio al più alto grado, non ha mai pensato né pensa di far propaganda per una istituzione ed un partito che il popolo italiano ha deciso, nella sua sovranità, di far decadere ».

Il Ministro  
PACCIARDI.

PINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere:

a) se sia a conoscenza della preoccupante situazione venutasi a creare fra i lavoratori del comune di Limina (Messina), situazione che ha formato oggetto di apposito esposto, rimesso il 9 ottobre 1950, anche all'onorevole Ministro, dalla Segreteria di quella Camera del lavoro;

b) se sia a conoscenza e se approva il modo come funziona quell'Ufficio di collocamento, dove l'arbitrio e il favoritismo sono divenuti la regola, con le comprensibili conseguenze ai danni dei lavoratori e dell'ordine pubblico;

c) se e quali provvedimenti intenda adottare per far cessare tale intollerabile stato di cose, e perché i diritti dei lavoratori non vengono più oltre calpestati ». (3638).

RISPOSTA. — « All'Ufficio di collocamento del comune di Limina è preposto, fin dal 5 ottobre 1948, il signor Mazzaglia Concetto che non ha sin qui dato, per detta sua attività, motivo a lamentele di sorta.

« Comunque, in relazione alle richieste formulate, questo Ministero ha disposto per una accurata indagine dalla quale è emerso, tra l'altro, per concordi dichiarazioni delle locali autorità, che il Mazzaglia assolve il suo compito con serena obiettività e con zelo e capacità sufficienti.

« Poiché, in definitiva, nel corso di tali accertamenti lagnanze individuali o addebiti si sono rivelati come inconsistenti se non infondati, mentre i legittimi interessi dei lavoratori sono apparsi, nei limiti del possibile, tutelati, questo Ministero ritiene che non ricorrano gli estremi per adottare provvedimenti nel settore del collocamento di Limina ».

Il Ministro  
MARAZZA.

PINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se — dato il grande ed ingiustificabile ritardo (in molti casi di svariati mesi) con cui le rimesse in denaro degli emigrati in Argentina continuano a venir pagate alle famiglie — non ravvisi l'opportunità di intervenire perché siano tutelati gli interessi di questa categoria di cittadini.

« L'interrogante chiede, altresì, di sapere:

a) se il Banco di Genova sia o no l'unico Istituto autorizzato ad occuparsi di tale operazione e, nel caso affermativo, il perché di tale esclusività;

b) se esso abbia la facoltà di ritardare il pagamento delle rimesse in questione, come meglio crede nel proprio interesse, con la conseguenza di trattenere così somme notevoli per un tempo ingiustificato, ledendo il buon diritto dei destinatari;

c) se esso paga le rimesse agli aventi diritto al cambio esistente all'atto del versamento, oppure a quello in vigore al momento della riscossione, il che, data l'attuale continua flessione del peso argentino, comporta gravi deduzioni e conseguenze ». (3878).

RISPOSTA. — « Questo Ministero, non appena sono state note le difficoltà, derivanti dalla situazione dell'intercambio italo-argentino, che si frapponivano al trasferimento delle rimesse, d'intesa con il Ministero degli affari esteri è intervenuto presso tutte le Amministrazioni interessate, al fine di rimuovere sollecitamente gli ostacoli stessi.

« Risulta che, per risolvere, almeno provvisoriamente, il grave problema è stato disposto l'acquisto di 200.000 tonnellate di grano argentino, il cui importo è destinato al pagamento delle operazioni commerciali e finanziarie italo-argentine secondo il loro ordine cronologico, giusta quanto è stabilito al riguardo dal vigente accordo commerciale.

« In tali operazioni sono compresi i trasferimenti delle rimesse relative a questi ultimi mesi.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

« L'Ufficio italiano dei cambi, che ha già provveduto ad autorizzare il pagamento del controvalore delle rimesse effettuate in Argentina fino al 5 agosto 1950, sta in questi giorni provvedendo analogamente per le rimesse dei mesi successivi, i cui importi complessivi sono stati resi noti telegraficamente dal Banco centrale argentino nella prima decade del corrente mese.

« Si è ora in attesa che pervengano d'urgenza gli elenchi dettagliati dei beneficiari.

« Nel frattempo alcuni grandi Istituti bancari italiani (Banca nazionale del lavoro, Banca commerciale, Banco di Napoli, ecc.) hanno provveduto ad anticipare in parte gli importi delle rimesse ai beneficiari loro segnalati dalle Banche argentine corrispondenti.

« L'azione in corso da parte dell'Ufficio italiano dei cambi è peraltro subordinata alla disponibilità dell'importo delle predette 200 mila tonnellate di grano, importo che sarà presumibilmente esaurito per la corresponsione delle rimesse arretrate.

« Per quanto, infine, concerne i punti particolarmente segnalati, si precisa che non solo il Banco di Genova non è l'unico istituto autorizzato ad occuparsi del servizio delle rimesse dall'Argentina (essendo tale servizio completamente libero) ma che evidentemente né il Banco di Genova né qualsiasi altro istituto bancario ha la facoltà di ritardare il pagamento delle rimesse nel proprio interesse.

« Le rimesse in Argentina vengono trasferite in Italia in dollari CAI e, pertanto, gli istituti bancari italiani pagano i beneficiari sulla base del cambio di quest'ultima moneta al momento del pagamento. La conversione, invece, da pesos a dollari CAI viene effettuata in Argentina sulla base del cambio esistente al momento del versamento delle singole rimesse. Tale sistema evita perdite derivanti dalle svalutazioni del peso tra il momento del versamento da parte degli interessati e quello della riscossione da parte dei beneficiari ».

*Il Ministro*  
MARAZZA.

POLANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga di intervenire presso la competente Commissione per sollecitare la autorizzazione e gli stanziamenti per il secondo lotto dei lavori intrapresi con l'impiego del cantiere-scuola di lavoro nel Campo Boaro di Ozieri (provincia di Sassari).

« Si fa presente che il sindaco di Ozieri, considerato il numero elevato di disoccupati

nel comune, dopo esauriti i fondi destinati al funzionamento del cantiere nell'esercizio passato, ha fatto proseguire i lavori per il loro completamento contando sull'approvazione dei fondi richiesti per il funzionamento del cantiere nel presente esercizio ed i lavoratori addetti al cantiere lavorano già da tre mesi senza percepire alcuna remunerazione ». (3833).

RISPOSTA. — « Al riguardo si comunica che, nell'elenco dei cantieri-scuola di prossima attuazione è stato incluso il prolungamento del cantiere di lavoro nel Campo Boaro di Ozieri.

« Peraltro, detta inclusione deve essere esaminata e, se del caso, approvata dalla competente commissione centrale in una delle sue prossime riunioni ».

*Il Ministro*  
MARAZZA.

POLANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quali stanziamenti siano stati previsti per cantieri-scuola di lavoro e di rimboschimento e per corsi d'addestramento professionale in Sardegna, e come siano stati ripartiti nelle singole provincie; per conoscere, altresì, se in tale distribuzione siano state tenute presenti le particolari condizioni di disagio esistenti nell'Isola, per cui si rende necessario venire incontro il più largamente possibile alle richieste per lenire la disoccupazione ». (3834).

RISPOSTA. — « La disponibilità, per il corrente anno, del « Fondo per l'addestramento professionale » di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sarà impiegata, come negli esercizi precedenti, almeno per la metà nel Mezzogiorno e nelle Isole per la istituzione di corsi di qualificazione e di riqualificazione dei disoccupati, nonché per la istituzione di cantieri-scuola.

« Sempre nei limiti di detta disponibilità, sulla base delle proposte inoltrate dai competenti Uffici del lavoro, sentita la locale Commissione del collocamento, il Ministero autorizza l'apertura di cantieri-scuola in quelle località dove la disoccupazione si dimostri come particolarmente accentuata, nonché la istituzione di corsi nei casi in cui, a causa della disoccupazione, sia più manifesta la necessità di far acquistare, accrescere o aumentare le capacità tecniche dei disoccupati.

« Pertanto, data la particolare natura dell'intervento, non è possibile predisporre piani rigidi di ripartizione territoriale del « Fon-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

do », bensì una previsione di larghezza massima, suscettibile di ritocchi in relazione alle mutevoli situazioni delle varie località.

« Sulla base di tali criteri sono stati finora autorizzati in Sardegna, nel corrente esercizio, un cantiere-scuola in provincia di Cagliari ed uno in provincia di Sassari, per una spesa complessiva preventivata di lire 21 milioni e 261.436.

« Trovansi, inoltre, in via di essere sottoposti all'esame e all'eventuale approvazione della competente Commissione centrale, numerosi cantieri-scuola, tra i quali 55 per la Sardegna (importo complessivo previsto: lire 177.082.004).

« Sempre entro i limiti delle eventuali disponibilità, il Ministero esaminerà in seguito la possibilità di autorizzare l'apertura di altri cantieri.

« Per quanto poi riguarda i corsi di addestramento professionale, si fa presente che saranno prossimamente istituiti nelle provincie predette n. 27 corsi, con un totale di 845 allievi e per un importo di lire 30.589.550.

« In tale cifra complessiva non sono compresi i maggiori oneri derivanti dalle integrazioni agli allievi, previste dal secondo comma dell'articolo 52 della sopracitata legge.

« I corsi di cui in precedenza saranno gestiti da organismi scolastici e da enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori.

« Si può, altresì, assicurare che saranno successivamente attuati altri corsi promossi da altri enti ed organismi assistenziali, ma aventi come fine collaterale quello della formazione professionale dei lavoratori, fino alla concorrenza delle disponibilità finanziarie e tenuto conto, ovviamente, delle esigenze di tutte le provincie della Repubblica ».

*Il Ministro*  
MARAZZA.

PRETI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se l'iscrizione degli agenti e rappresentanti di commercio all'E.N.A.S.A.R.C.O. (Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio) sia obbligatoria ». (3863).

RISPOSTA. — « L'obbligo della iscrizione all'Ente nazionale di assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E.N.A.S.A.R.C.O.) risulta dall'articolo 12, terzo comma, dell'accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, stipulato in data 30 giugno 1938.

« Detto accordo è tuttora applicabile a norma del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, il quale, nel disporre la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, mantiene tuttavia in vigore, tra l'altro, i contratti collettivi e gli accordi economici ».

*Il Ministro*  
MARAZZA.

REALI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se il comune di Sogliano al Rubicone (Forlì) è stato iscritto nell'elenco dei comuni per l'esercizio 1950-51 che fruiscono delle disposizioni dell'articolo 10 della legge 25 giugno, n. 409 (modificate dall'articolo 55 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261), in base alla domanda presentata in data 13 aprile 1950, avente per oggetto la costruzione di alloggi per il ricovero di 57 famiglie senza tetto.

« L'interrogante ricorda che l'onorevole Ministro, in risposta ad una sua interrogazione presentata il 30 giugno 1950, dichiarava che sarebbe stata presa in particolare nota la domanda del comune di Sogliano in sede di ripartizione della somma disponibile sull'apposito capitolo di bilancio per l'esercizio 1950-51 ». (3894).

RISPOSTA. — « I fondi stanziati in bilancio per il corrente esercizio finanziario per la costruzione di case per senzatetto sono assai limitati in confronto alle molte necessità prospettate e sono, quindi, ben lontani dal poter sopperire alle esigenze di ricostruzione dei numerosissimi centri investiti dalla guerra.

« Non è stato perciò possibile comprendere nella ridotta ripartizione di fondi anche il comune di Sogliano al Rubicone.

« Si assicura però che le necessità prospettate per quel centro saranno tenute presenti qualora anche in corso di esercizio si dovesse presentare l'occasione favorevole per un qualche finanziamento ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

REALI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere se non sia d'avviso che debba darsi immediato inizio alla costruzione della strada Meleto-Ville del Monte Archetta nel comune di Sogliano al Rubicone, costituendo un importante cantiere di lavoro, a sollievo della disoccupazione, in base al progetto presentato il 4 settembre 1950 dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Forlì ». (3895).

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

RISPOSTA. — « Il progetto per la istituzione di un cantiere-scuola in Sogliano al Rubicone, per la costruzione della strada Meleto-Ville del Monte Archetta, risulta pervenuto a questo Ministero, ma non già incluso nel piano provinciale di proposte, redatto per il corrente esercizio dal competente Ufficio del lavoro, sentita la Commissione provinciale del collocamento.

« Allo stato delle cose, non sussiste la possibilità di disporre nel senso auspicato ».

*Il Ministro del lavoro  
e della previdenza sociale*

MARAZZA.

RESCIGNO. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e dell'industria e commercio.* — « Per sapere se sono a conoscenza di quanto ha pubblicato nel numero 51 *l'Informazione Parlamentare*, e cioè che un'ingente quantitativo di ciliege sciropate esportate da una ditta di Piacenza sarebbe stato sequestrato dalle autorità sanitarie inglesi, perché non atto all'alimentazione, essendo il prodotto annerito e maleodorante di zolfo, siccome preventivamente trattato con anidride solforosa; e per conoscere — in caso affermativo — quali provvedimenti intendano adottare per evitare che fatti del genere, i quali danneggiano indubbiamente l'industria conserviera italiana, abbiano a ripetersi ». (3405).

RISPOSTA. — « Al riguardo si comunica che da informazioni assunte presso l'Istituto commercio estero è risultato trattarsi di sequestro temporaneo in quanto la vertenza è stata bonariamente composta tra le ditte interessate. E ciò in quanto le scatole del prodotto conservato, con tracce di adulterazione, si limitavano a poche unità. Trattasi pertanto di incidente limitato e sporadico.

« In ogni modo è allo studio dell'I.C.E. l'istituzione di taluni controlli che possano evitare il ripetersi d'incidenti del genere ».

*Il Ministro*  
LOMBARDO.

SAMMARTINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se non è a conoscenza del fatto che gli operai dei cantieri-scuola di lavoro e di rimboschimento del Molise, smobilitati fin dalla decorsa primavera, non hanno ancora percepito il premio cosiddetto di smobilitazione; come intenda, pertanto, venire incontro, con l'urgenza che il caso richiede, alla segnalata necessità di liquidazione del premio stesso ». (3934).

RISPOSTA. — « In ordine a quanto precede, si comunica che il mancato pagamento del premio finale di operosità agli allievi di alcuni cantieri scuola di lavoro e di rimboschimento del Molise è da attribuirsi in parte al ritardo col quale gli Enti gestori hanno rimesso al Ministero i relativi rendiconti e in parte alla mole di lavoro determinato dalla revisione dei numerosi rendiconti che affluiscono da tutte le provincie della Repubblica.

« Si assicura, peraltro, che il Ministero sta accelerando il più possibile tale revisione e la conseguente liquidazione dei premi di operosità di cui sopra ».

*Il Ministro*  
MARAZZA.

SPIAZZI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare contro elementi notoriamente sovversivi, attualmente in servizio negli arsenali, direzioni artiglieria e depositi munizioni, onde garantire al paese la necessaria sicurezza e tranquillità ». (3635).

RISPOSTA. — « Questa amministrazione non manca di seguire con la particolare attenzione, richiesta dalla caratteristica e dalla funzione degli impianti e dei servizi, l'attività del personale addetto agli arsenali, direzioni di artiglieria, depositi munizioni e negli stabilimenti militari in genere, onde assicurarsi della necessaria sicurezza e tranquillità richieste dalle esigenze della organizzazione militare e da quelle superiori della difesa del paese.

« Opportune disposizioni sono state impartite al riguardo da questo Ministero nell'ambito dei suoi poteri, in rapporto ai compiti ed ai luoghi singoli di lavoro ».

*Il Ministro*  
PACCIARDI.

STORCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quali disposizioni siano state prese allo scopo di ovviare al grave ed ingiustificato ritardo nella erogazione della indennità di disoccupazione ai lavoratori dell'agricoltura (braccianti e salariati) che in forza della legge 29 aprile 1949 avrebbe già dovuto da tempo essere disposta.

« La situazione delle categorie lavoratrici dell'agricoltura, specialmente del Mezzogiorno, è tale che chiede il pronto intervento degli organi competenti, al fine di dare corso alla legge e di rispondere alle finalità pubbliche, sociali ed economiche che essa rappresenta ». (3884).

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

**RISPOSTA.** — Come è noto la legge 29 aprile 1949, n. 264, all'articolo 32 (lettera a) dispone l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione ai lavoratori dell'agricoltura, rinviando peraltro la determinazione delle relative modalità al regolamento di esecuzione le cui norme sono state da tempo elaborate da questo Ministero.

« Senonché, il problema dell'ammissione *ex novo* dei lavoratori agricoli alla copertura assicurativa per la disoccupazione, ha presentato, dal punto di vista pratico, notevoli difficoltà di natura formale, oltre che sostanziale, ed ha richiesto perciò, da parte delle diverse Amministrazioni interessate, un esame particolarmente accurato delle norme di attuazione, specie di quelle concernenti l'accertamento dello stato di disoccupazione, trattandosi di una categoria di lavoratori che, per le sue caratteristiche, si differenzia sensibilmente dalle altre categorie.

« Si è, tuttavia, in grado di poter assicurare che, superate ormai tali difficoltà iniziali, la procedura per l'emanazione del regolamento di esecuzione trovasi a buon punto, per cui il relativo schema di provvedimento sarà presentato al più presto al Consiglio dei Ministri per l'approvazione ».

*Il Ministro*  
MARAZZA.

**TONENGO.** — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se sia di sua conoscenza, che di recente, per la prima volta gli uffici finanziari hanno accertato a carico dei Consorzi di irrigazione, in contrasto con una lunga consuetudine, delle discutibili infrazioni all'imposta generale sull'entrata che sarebbe dovuta sui canoni pagati dai singoli agricoltori per il funzionamento dei Consorzi stessi, pretendendo l'immediato pagamento di dieci annualità d'imposta e delle relative multe.

« L'interrogante chiede di sapere se, tenute presenti le precarie situazioni finanziarie di questi benemeriti Consorzi che non potevano prevedere questo improvviso nuovo grave carico fiscale, in vista dell'imminente riforma tributaria, data la prassi sin qui vigente e l'evidente analogia con i canoni pagati ai Consorzi di bonifica, per i quali vige esplicita esenzione dall'imposta generale sull'entrata, non ritenga opportuno soprassedere ai sopradetti accertamenti e, in subordine, se non creda di dover dare sanatoria per il passato e di eliminare ogni multa, disponendo, se mai, che il tributo venga riscosso per l'avvenire ». (3504).

**RISPOSTA.** — « Il quesito si riconnette all'azione di recupero attualmente in corso dell'I.G.E. sui contributi versati dagli agricoltori consorziati, quale concorso alle spese di funzionamento dei Consorzi di irrigazione dei quali sono soci.

« In merito è da osservare — in linea di principio — che, costituendo gli enti consortili un'entità economica a sé stante, distinta da quella dei soci, l'Amministrazione finanziaria ha sempre riconosciuto che, per effetto di tale situazione, il pagamento dei contributi di funzionamento fatto agli Enti stessi dai propri consorziati, rientra legittimamente nella sfera d'applicazione dell'imposta generale sull'entrata, assumendo le cennate erogazioni la veste di corrispettivo per i servizi resi dall'Ente.

« Unica eccezione al suesposto principio si ebbe ad ammettere — con circolare 30 giugno 1941, n. 66230 — per i contributi riscossi dai Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario costituiti ai sensi del testo unico sulla bonifica integrale approvato con il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, contributi che, stante la particolare natura strutturale e funzionale dell'Ente impositore ed il carattere sostanzialmente tributario di essi, si riconobbero non soggetti all'imposta sull'entrata.

« Ora, per quanto concerne i Consorzi di irrigazione, è evidente che i medesimi, ove rientrano fra quelli contemplati dalla richiamata circolare — e cioè siano costituiti ai termini del testo unico sulla bonifica integrale — fruiscono automaticamente del suaccennato trattamento di esenzione dal tributo per i contributi ad essi versati dai soci.

« Non verificandosi, invece, la accennata ipotesi, l'imposta si rende legittimamente dovuta e, per quanto concerne il passato, l'Amministrazione finanziaria non ravvisa la possibilità di esonerare gli Enti interessati dall'obbligo di corrispondere il tributo da essi dovuto all'Erario.

« Per quanto si riferisce alle relative penalità si fa presente che l'articolo 35 del disegno di legge sulla perequazione tributaria, già approvato dal Senato, e attualmente all'esame della Camera dei deputati, prevede l'esonero dal pagamento delle soprattasse e pene pecuniarie comminate per le infrazioni alle leggi sulle tasse ed imposte indirette sugli affari, sempre che gli inadempienti assolvano l'obbligo del pagamento dei tributi dovuti entro i quattro mesi dall'entrata in vigore del provvedimento ».

*Il Ministro*  
VANONI.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

TONENGO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se ritiene opportuno di venire incontro alle aspirazioni dei piccoli coltivatori diretti e cioè di esonerarli possibilmente dall'imposta di consumo, per quanto ha riferimento al trasporto delle uve dal comune dove è situata la proprietà a quello della propria residenza per effettuare la relativa lavorazione.

« È da tener presente che trattasi di piccoli proprietari i cui terreni sono loro pervenuti esclusivamente per via ereditaria e che quindi la produzione vinicola è necessaria per i bisogni delle rispettive famiglie.

« Naturalmente per eliminare speculazioni a danno dell'Erario si potrebbe istituire un apposito servizio con l'incarico di munire il carico di apposita speciale bolletta ». (3505).

RISPOSTA. — « Originariamente, per l'articolo 30, n. 2, del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, nel caso prospettato competeva il diritto alla esenzione in quanto questa era prevista in favore del produttore in genere: ciò, sempreché si verificassero le condizioni obbiettive previste dall'articolo 73, comma terzo e seguenti, del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, e cioè che il consumo delle bevande vinose avvenisse nel luogo di vinificazione, intendendosi per tale il fondo di produzione delle uve.

« Senonché, successivamente, per fronteggiare i disavanzi dei bilanci comunali e per aderire alle reiterate richieste delle amministrazioni comunali — le quali avevano sempre lamentato che una notevolissima quantità di vino fosse sottratta all'imposta (13 milioni di ettolitri su una produzione media annua di 34 milioni) — tale esenzione, con l'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, è stata limitata a favore dei soli produttori di bevande vinose che siano altresì manuali coltivatori dei fondi di produzione, ferme sempre restando le condizioni di carattere oggettivo previste nelle menzionate disposizioni del regolamento.

« Tenuto conto che le necessità dei bilanci comunali sono diventate sempre maggiori, e che in vista di tale situazione tutti gli sforzi degli amministratori locali e degli organi responsabili sono diretti alla ricerca di nuove e più larghe fonti di entrata, non si ritiene che, nel momento attuale, possa promuoversi un provvedimento col quale, in palese contrasto con tali direttive, l'esenzione sia estesa a casi attualmente non previsti ».

*Il Ministro*  
VANONI.

TROISI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno e necessario, in considerazione del rilevante numero di vecchi ed invalidi lavoratori che pur avendo espletato attività lavorativa non fruiscono di alcuna pensione, di voler promuovere una modificazione dell'ordinamento vigente, consentendo la revisione di tutti gli elenchi anagrafici; e all'uopo si potrebbero apportare, sulla scorta di apposita commissione, le variazioni più consona alla realtà, in favore dei lavoratori e delle lavoratrici che abbiano superato i limiti di età ». (3845).

RISPOSTA. — « La questione ha già formato oggetto di segnalazioni e di esame anche perché, da parte dei lavoratori che — per una qualsiasi ragione — non risultavano iscritti negli appositi elenchi nominativi, sono pervenute alcune migliaia di domande tendenti ad ottenere le prestazioni per invalidità e vecchiaia.

« Senonché il vigente sistema previdenziale è basato — come è noto — sulla posizione assicurativa individuale di ogni singolo lavoratore; il che significa che la qualifica di lavoratore non basta — da sola — ad assicurare il diritto alle prestazioni, ma occorre, a tal fine, anche un determinato numero di contribuzioni da effettuarsi in un determinato periodo di tempo, in modo che gli Istituti assicuratori possano incassare da un lato le somme che erogano dall'altra.

« Gli elenchi nominativi, pertanto, fanno stato sulla qualifica del lavoratore, e forniscono agli Istituti assicuratori gli elementi necessari per l'accertamento dei contributi e per la determinazione della posizione assicurativa di ciascun prestatore d'opera.

« Ove si ammettessero deroghe al principio che le prestazioni debbono venire erogate ai soli lavoratori iscritti — a tempo debito — negli elenchi, si costringerebbero gli Istituti previdenziali ad erogare le loro prestazioni allo scoperto; ciò che non farebbe che aumentare il *deficit* di gestione, che già grava su di essi in misura notevole.

« Per poter sanare la situazione dei lavoratori non iscritti negli elenchi, occorrerebbe pertanto non un modifica delle vigenti disposizioni, ma un'integrale rinnovazione dell'attuale sistema previdenziale.

« Occorre, però, rammentare che ai lavoratori agricoli non iscritti — per una ragione o per un'altra — negli elenchi nominativi, non manca la possibilità sia di essere tempe-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

stivamente informati della loro mancata iscrizione, sia di ovviare ad essa.

« Difatti gli elenchi nominativi (principali e suppletivi) vengono pubblicati per 15 giorni nell'Albo Pretorio dei singoli comuni, previa affissione di manifesto che dà notizia della pubblicazione, del termine utile per presentare ricorso e delle modalità relative.

« Contro la mancata iscrizione, è data facoltà agli interessati di ricorrere al prefetto in prima istanza, ed al Ministero in seconda

istanza (articolo 12 del regio decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1949). Si ha, pertanto, motivo di ritenere che sussistono tutte le garanzie affinché gli elenchi rispecchino la effettiva situazione lavorativa di ogni provincia ».

*Il Ministro*

MARAZZA.